

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 settembre 1991

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 555. Ordinanza del pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre del 16 maggio 1991.
Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di testimoni per i quali tale divieto non opera.
(C.P.P. 1988, art. 195, n. 4).
(Cost., art. 3) Pag. 5
- N. 556. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna dell'11 aprile 1990.
Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (nella specie: Co.Re.Co.) - Prevista decadenza dell'organo di controllo non rinnovato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza - Conseguente limitazione, con legge regionale, della operatività della *prorogatio* degli organi di controllo - Lamentata violazione delle norme statutarie prevedenti, come necessaria ed indefettibile, l'attività degli organi di controllo.
Impiego pubblico - Accesso ai pubblici uffici - Reclutamento del personale pubblico delle qualifiche inferiori - Requisiti - Necessità della iscrizione nelle liste di disoccupazione - Conseguente esclusione di coloro che sono già occupati e pertanto professionalmente più meritevoli - Prospettata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.
(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, modificato dalla legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6, art. 1; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 96, artt. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies).
(Statuto regione Sardegna, art. 46; Cost., art. 97) » 7
- N. 557. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Calabria del 22 febbraio 1991.
Notificazioni e comunicazioni - Contenzioso elettorale amministrativo - Giudizi avanti al tribunale amministrativo regionale - Ritenuta impossibilità, per i ricorrenti, di produrre gli avvisi di ricevimento comprovanti il perfezionamento delle notifiche eseguite dall'ufficiale precedente a mezzo del servizio postale, anche dopo il decorso dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle parti che agiscono avanti al giudice ordinario.
Elezioni - Contenzioso elettorale amministrativo - Giudizi avanti al tribunale amministrativo regionale - Poteri istruttori limitati alle risultanze documentali - Asserito contrasto con il principio di buon andamento della p.a.
(Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, terzo comma; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, quinto comma).
(Cost., artt. 3 e 97) » 11

- N. 558. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera dell'11 maggio 1991.
Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m. - Termini - Necessità che anche l'attività del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato della esigenza di ampliare l'indagine, sia svolta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 del c.p.p. - Impossibilità per il giudice di deliberare la richiesta, ove il p.m. abbia depositato la richiesta nei termini ma non abbia nel contempo notificato nei termini stessi la richiesta all'indagato - Prospettata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per la pochezza del materiale probatorio raccolto.
 (C.P.P. 1988, artt. 406 e 553).
 (Cost., art. 112) Pag. 14
- N. 559. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Termini Imerese del 20 maggio 1991.
Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione - Opposizione - Mancata previsione della convocazione delle parti per essere sentite in merito alla proposta opposizione alla richiesta di archiviazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo procedimento avanti al g.i.p. per il quale è prevista la convocazione delle parti.
 (D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).
 (Cost., art. 3) » 16
- N. 560. Ordinanza del tribunale per i minorenni di Bari del 15 maggio 1991.
Adozione e affidamento - Adozione di minori stranieri - Requisiti - Necessità che la distanza di età fra l'adottante e l'adottato non superi i quaranta anni - Inderogabilità di tale limite anche in casi particolari in cui l'osservanza dello stesso recherebbe al minore un danno irreversibile consistente, nella specie, nella separazione dei fratelli germani da adottare in quanto per uno solo di essi il limite dei quaranta anni viene superato - Prospettata violazione dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi che impongono allo Stato di agevolare e proteggere la famiglia, l'infanzia e la gioventù.
 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 30, secondo comma).
 (Cost., artt. 2, 3 e 31) » 18
- N. 561. Ordinanza del pretore di Taranto del 27 maggio 1991.
Processo penale - Procedimento di oblazione nel giudizio pretorile - Istanza di oblazione avanzata nella fase successiva alla emissione del decreto di citazione in giudizio - Decisione subordinata al consenso vincolante del p.m. - Non consentita proposizione della medesima istanza anche in epoca successiva alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento fra chi richiede il beneficio nel corso delle indagini preliminari (nel caso il parere del p.m. non è vincolante) e chi lo richiede in epoca successiva alla emissione del decreto di citazione, e fra gli imputati di reati oblationabili di competenza del tribunale e imputati di analoghi reati di competenza del pretore.
 (C.P.P. 1988, artt. 557 e 558; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141).
 (Cost., art. 3) » 20
- N. 562. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 10 giugno 1991.
Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega in base ai quali il nuovo codice di procedura penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio con conseguente accentuazione del principio della terzietà del giudice - Impossibilità di considerare legittimamente preconstituito il giudice che per l'attività processuale in precedenza svolta non assicura la certezza della imparzialità.
 (C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).
 (Cost., artt. 25, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2) » 22

N. 563. Ordinanza della corte di appello di Palermo del 10 giugno 1991.

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega in base ai quali il nuovo codice di procedura penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio con conseguente accentuazione del principio della terzietà del giudice - Impossibilità di considerare legittimamente precostituito il giudice che per l'attività processuale in precedenza svolta non assicura la certezza della imparzialità.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2) Pag. 25

N. 564. Ordinanza del pretore di Milano del 22 maggio 1991.

Procedimento civile - Controversie individuali di lavoro - Competenza funzionale del pretore - Assegnazione alla competenza del giudice ordinario delle controversie in tema di rapporti fra socio lavoratore e società cooperativa di produzione e lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri rapporti di natura associativa e rispetto al lavoratore subordinato - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 409).

(Cost., artt. 3, 24 e 45) » 27

N. 565. Ordinanza del pretore di Milano del 15 maggio 1991.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Consentita erogazione della pensione sociale, pur in difetto delle relative condizioni reddituali, alle sole posizioni già definite - Omessa estensione della sanatoria ai soggetti ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda per ottenere la pensione sociale sulla base dei requisiti economici stabiliti per la pensione di inabilità - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsione di diversi limiti di reddito a seconda della differente prestazione (pensione di inabilità, pensione sociale e assegno di invalidità) - Irragionevolezza con incidenza sul principio di assicurazione ai cittadini di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma; d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25; legge 23 febbraio 1977, n. 29, art. 1; d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art. 14-septies; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26).

(Cost., artt. 3, 38 e 97) » 29

N. 566. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale della Sardegna del 13 febbraio 1991.

Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (nella specie: Co.Re.Co.) - Prevista decadenza dell'organo di controllo non rinnovato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza - Conseguente limitazione, con legge regionale, della operatività della prorogatio degli organi di controllo - Lamentata violazione delle norme statutarie precedenti, come necessaria ed indefettibile, l'attività degli organi di controllo.

Impiego pubblico - Accesso ai pubblici uffici - Reclutamento del personale pubblico delle qualifiche inferiori - Requisiti - Necessità della iscrizione nelle liste di disoccupazione - Conseguente esclusione di coloro che sono già occupati e pertanto professionalmente più meritevoli - Prospettata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, modificato dalla legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6, art. 1; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 96, artt. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinqies e 4-sexies).

(Statuto regione Sardegna, art. 46; Cost., n. 97) » 31

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 555

Ordinanza emessa il 16 maggio 1991 dal pretore di Venezia, sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Damo Sergio ed altro

Processo penale - Istruzione dibattimentale - Testimonianza indiretta - Divieto solo per gli ufficiali ed agenti di p.g. di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di testimoni per i quali tale divieto non opera.

(C.P.P. 1988, art. 195, n. 4).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale a carico di Damo Sergio e Trevisiol Manuele, imputati il primo di furto pluriaggravato ed il secondo di favoreggiamento personale, commessi rispettivamente in Marcon il 13 gennaio 1988 e in Eraclia il 7 marzo 1988.

FATTO

Dalla esposizione introduttiva del p.m. si evince che in data 13 gennaio 1988 Damo Sergio, previa forzatura della porta d'ingresso si introduceva nell'abitazione di Stronghi Adolfo, impossessandosi di oggetti vari che caricava sulla propria autovettura Renault 20 DS targata VE 428465 parcheggiata poco distante dall'abitazione del derubato.

Il Damo, in sede di immediate indagini di p.g., negava che la sua auto fosse in circolazione il giorno dei fatti e asseriva (si ignora in quale veste esaminato), che la stessa trovavasi ricoverata presso la carrozzeria del Trevisiol per riparazioni.

A riprova di quanto affermato, esibiva una ricevuta fiscale.

Sempre secondo l'esposizione del p.m. il Trevisiol nel confermare le dichiarazioni del Damo, ritenute menzognere, si sarebbe reso responsabile di favoreggiamento personale.

Il p.m. all'esito della esposizione introduttiva chiedeva l'ammissione degli esami testimoniali di Stronghi Adolfo, parte offesa, e dei sottufficiali dei carabinieri Padiglione Carmine, Tonin Emilio e D'India Antonio che si erano occupati delle indagini.

L'esame dei citati ufficiali di p.g., allorché gli stessi si accingevano a dichiarare come e da chi avessero appreso circostanze evidenzianti le eventuali responsabilità degli imputati, era ripetutamente interrotto per le opposizioni delle difese che eccepivano il divieto di deposizione *de relato* previsto dall'art. 195, n. 4, del c.p.p.

Ne conseguiva che all'esito dell'istruttoria dibattimentale era pacificamente provata, in virtù del divieto frapposto, solo l'avvenuta commissione del furto nell'abitazione, senza che fosse possibile conseguire né la prova né alcun elemento utile neppure a far comprendere, anche per il divieto di allegazione di qualsiasi atto delle indagini preliminari, sulla base di quali elementi i reati potessero essere, in via di mera ipotesi, attribuibili agli attuali imputati.

DIRITTO

Premesso che deve darsi per scontato, o per lo meno così dovrebbe ritenersi, che le indagini preliminari necessariamente hanno consentito di acquisire indizi e/o prove a carico dei prevenuti, dovendo presumersi che in caso contrario, il procedimento non sarebbe approdato alla fase del giudizio non può non sottolinearsi come il divieto di cui all'art. 195, n. 4, del c.p.p., nella fattispecie abbia impedito al p.m. che, per l'accertamento della fondatezza della pretesa punitiva, si avvale prevalentemente della polizia giudiziaria, di sottoporre alla valutazione del giudicante quanto gli organi di p.g. hanno appreso da terzi nel corso delle indagini.

È indubbio che il divieto normativo, prescindendosi da quelle che potranno essere le valutazioni finali sulla vicenda, impedendo, nella fattispecie, l'utilizzazione delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da terzi nell'immediatezza, non consente al p.m. di portare a conoscenza del giudice elementi a fondamento dell'accusa. È

altrettanto indubbio che da tale divieto consegue una grave compromissione del diritto alla prova del p.m. cui compete di dimostrare la fondatezza dell'accusa che è diretta conseguenza e corollario necessario del principio della obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale teso ad ottenere una pronuncia giurisdizionale su fatti astrattamente riconducibili a ipotesi criminose.

Non essendo emerso nel caso concreto che alcun ufficiale di p.g. fu testimone oculare del fatto, deve verosimilmente ipotizzarsi che, sicuramente, qualcuno dei citati carabinieri abbia appreso da terzi circostanze utili alle indagini, non comprendendosi altrimenti come si sia potuto pervenire nel corso delle indagini preliminari alla individuazione dell'auto del Damo di cui fu rilevata la targa ed, alla identificazione di quest'ultimo, dato che il derubato, assente dall'abitazione, nulla ha potuto riferire, prima alla p.g., e poi in dibattimento sugli autori del delitto.

Orbene: il divieto posto dall'art. 195, n. 4, del c.p.p., secondo il quale gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni, finisce per costituire un ostacolo insormontabile, all'accertamento giudiziale della verità cui non può non tendere anche il processo accusatorio in cui il diritto alla prova è, salvo rare deroghe, monopolio delle parti processuali la cui parità, è però gravemente compromessa da tale divieto, a scapito del p.m., che di quelli organi istituzionalmente ed abitualmente si serve per la ricerca delle prove e per l'accertamento dei fatti.

Il nuovo codice ha affrontato per la prima volta a livello normativo il problema della testimonianza indiretta nell'art. 195.

Nel regolare l'istituto il legislatore ha fissato una serie di regole sulla utilizzabilità delle dichiarazioni del testimone indiretto ed ha riconosciuto, in virtù del generale disposto di cui all'art. 196, n. 1, la capacità di testimoniare ad ogni persona.

Tale capacità, riferita alla testimonianza indiretta, non è riconosciuta per l'espreso divieto di cui si è detto agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria dal disposto di cui al n. 4 dell'art. 195 del c.p.p.

Ritiene questo giudicante che la scelta del legislatore di discriminare il teste, ufficiale di p.g., rispetto ai testi comuni cittadini, laddove entrambi possano riferire, *de relato*, circostanze utili sui fatti oggetto di prova è illogica, irrazionale e incongruente.

I lamentati vizi appaiono ancor più evidenti ove ci si soffermi a meditare che a quei soggetti incombe l'obbligo istituzionale di riferire la notizia di reato (art. 347 del c.p.p.), assicurare le fonti di prova (art. 348 del c.p.p.), identificare l'autore dei reati (art. 349 del c.p.p.), assumere sommarie informazioni oltre che dall'indagato (art. 350 del c.c.p.) anche da quelle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini (art. 351 del c.p.p.).

Come si concilino queste attività, peraltro penalmente sanzionate in caso di omissione, con il menzionato divieto di testimonianza indiretta non è dato comprendere se non in una logica di eccesso di garantismo inconciliabile con il principio che la giurisdizione penale, naturale conseguenza dell'obbligatorietà dell'azione penale, deve tendere il massimo possibile all'accertamento della verità sostanziale.

Non può non rilevarsi inoltre come nella fattispecie concreta, a fronte di una medesima situazione di fatto (la testimonianza *de relato* dell'ufficiale di p.g. non si discosta da quella del qualsiasi privato che ebbe ad apprendere fatti percepiti da testimoni diretti), la norma, di cui si denuncia l'illegittimità costituzionale, crea una discriminazione ingiustificata ed irrazionale tra le due categorie di possibili testimoni con la conseguenza che in un caso il giudice potrà assumerla ed utilizzarne il contenuto, qualunque sarà la decisione di merito, mentre nell'altro gli viene preclusa aprioristicamente la possibilità di acquisire elementi eventualmente utili alla decisione.

Risultando identiche le due situazioni e dovendosi escludere che la qualità di ufficiale di p.g. valga a differenziare le due categorie di soggetti-testimoni appare, ad avviso di questo giudicante, evidente come la diversa disciplina violi il principio di uguaglianza di tutti i cittadini, sancito dall'art. 3 della Costituzione.

Secondo il costante insegnamento della Corte si ha violazione dell'art. 3 della Costituzione sia quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo diverso, non bastando una differenza meramente nominalistica per giustificare un trattamento discriminatorio, sia quando la norma risulta priva di coerenza intrinseca mancando di razionale giustificazione la diversità di trattamento.

Ritenuta la questione di costituzionalità rilevante sulla decisione del presente procedimento e non manifestamente infondata.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara di ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, n. 4, del c.p.p., nella parte in cui è fatto divieto agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite da testimoni;

Ordina la sospensione del giudizio in corso;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente della Camera e del Senato;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Venezia Mestre, addì 16 maggio 1991

Il pretore: PAVONE

91C1026

N. 556

Ordinanza emessa l'11 aprile 1990 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Soro Sebastiano contro la regione autonoma della Sardegna ed altri

Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (nella specie: Co.Re.Co.) - Prevista decadenza dell'organo di controllo non rinnovato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza - Conseguente limitazione, con legge regionale, della operatività della prorogatio degli organi di controllo - Lamentata violazione delle norme statutarie prevedenti, come necessaria ed indefettibile, l'attività degli organi di controllo.

Impiego pubblico - Accesso ai pubblici uffici - Reclutamento del personale pubblico delle qualifiche inferiori - Requisiti - Necessità della iscrizione nelle liste di disoccupazione - Conseguente esclusione di coloro che sono già occupati e pertanto professionalmente più meritevoli - Prospettata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, modificato dalla legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6, art. 1; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 96, artt. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies).

(Statuto regione Sardegna, art. 46; Cost., art. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1/90 proposto dal sig. Soro Sebastiano rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Palermo e Marcellò Vignolo, elettivamente domiciliato presso quest'ultimo in Cagliari, via Sassari n. 77, contro la regione autonoma della Sardegna in persona del presidente della giunta, l'assessore regionale agli enti locali ed il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali in persona del presidente in carica, non costituiti in giudizio, e nei confronti del comune di Anela in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Agostino Pinna ed elettivamente domiciliato in Cagliari, via dei Conversi n. 86 presso il dott. Pier Luigi Pinna, per l'annullamento dell'ordinanza n. 6296-6297/2 in data 3 novembre 1989 con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato le deliberazioni del consiglio comunale di Anela n. 51 e n. 52 in data 30 settembre 1989;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Anela in persona del sindaco in carica;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza dell'11 aprile 1990 la relazione del primo referendario Manfredò Atzeni e uditi altresì, l'avv. Lorenzo Palermo per il ricorrente e, per delega dell'avv. Giovanni Agostino Pinna, per il comune di Anela;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso a questo tribunale, notificato l'11-12 dicembre 1989 e depositato il 2 gennaio 1990 il sig. Sebastiano Soro impugna l'ordinanza n. 6296-6297/2 in data 3 gennaio 1989 con la quale il comitato regionale di controllo ha annullato le deliberazioni del consiglio comunale di Anela n. 51 e n. 52 in data 30 settembre 1989 concernenti controdeduzioni alla precedente ordinanza n. 5278/2-4239/2 in data 7 settembre 1989 (di annullamento della deliberazione n. 46 in data 24 giugno 1989) e conseguente approvazione della graduatoria del concorso per un posto di applicato di prima classe contabile ed assunzione in ruolo in prova dello stesso sig. Soro, quale vincitore.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

- 1) il Co.Re.Co. alla data di adozione del provvedimento impugnato, era già decaduto;
- 2) la fattispecie in esame ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 554 del 29 dicembre 1989 trattandosi di concorso le cui prove sono state avviate entro il 1° gennaio 1989;
- 3) il d.-l. 26 luglio 1989, n. 260, ed il d.-l. 23 settembre 1989, n. 326, hanno esteso a tutto il 1989 la portata della predetta deroga;
- 4) il Co.Re.Co. aveva in precedenza approvato espressamente le deliberazioni di riapertura dei termini del concorso e di nomina di un commissario; l'intervenuto atto di annullamento si pone quindi in contrasto con tali pronunciamenti;
- 5) il posto messo a concorso non rientra fra quelli per i quali è consentita la copertura sulla base di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento.

Il ricorrente chiede quindi l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento impugnato.

Con ordinanza n. 23 in data 30 gennaio 1990 è stato respinto l'incidente cautelare.

Si è costituito in giudizio il comune di Anela in persona del sindaco in carica (autorizzato con deliberazione g.m. n. 338 in data 18 dicembre 1989) chiedendo, con atto di intervento notificato il 10-11 gennaio 1990 e depositato il 1° febbraio 1990, l'accoglimento del ricorso.

In data 29 marzo 1990 il ricorrente ha depositato memoria.

Alla pubblica udienza il suo procuratore, comparso anche per il comune di Anela, ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni.

DIRITTO

Il ricorrente impugna il provvedimento con il quale il comitato regionale di controllo ha annullato le deliberazioni del consiglio comunale di Anela relative all'approvazione degli atti del concorso per la copertura di un posto di applicato contabile con la sua conseguente chiamata in servizio come vincitore del medesimo.

Deve preliminarmente essere estromesso il comune di Anela, il quale non ha depositato in giudizio copia del provvedimento consiliare di ratifica della deliberazione con la quale la giunta ha autorizzato il sindaco a stare in giudizio.

Procedendo quindi all'esame del merito della controversia, le censure proposte possono essere suddivise in due gruppi.

Da una parte infatti l'attore contesta, con il primo motivo di ricorso, la stessa legittimazione del Co.Re.Co. allora in carica ad esercitare il controllo.

Dall'altra lamenta invece, con tutte le altre censure, lo scorretto esercizio di tale potere.

È bene che la trattazione proceda dalla delibazione di queste ultime, in quanto le altre problematiche sottendono, come si vedrà nel seguito della trattazione, questioni di costituzionalità.

Sostiene in primo luogo il ricorrente che per l'accesso al posto in questione è richiesto titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

I relativi meccanismi di assunzione si sottrarrebbero quindi alla disciplina dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56/1987.

Il motivo non è fondato in quanto nel bando di concorso in data 29 gennaio 1988 può leggersi che il titolo di studio richiesto è giustappunto quello di licenza media inferiore.

Afferma poi l'attore l'applicabilità dell'art. 1, quinto comma, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in quanto le prove del concorso in parola sono state espletate una prima volta nell'anno 1988 senza giungere ad indicare alcun vincitore mentre le successive prove, superate dall'adierno ricorrente, porterebbero al medesimo procedimento.

Anche questa argomentazione deve essere disattesa in quanto qualunque sia stata la qualificazione formale attribuita dal comune ai propri atti quest'ultimo, una volta esperita infruttuosamente la procedura, ha pubblicato un nuovo bando (sopra citato) con il quale gli interessati in possesso dei necessari requisiti alla data del medesimo venivano invitati a presentare le necessarie domande, senza alcuna considerazione per la situazione di quanti avessero già presentato domanda, o addirittura partecipato alle prove svoltesi in precedenza.

Il concorso di cui ora trattasi deve quindi essere considerato diverso da quello precedentemente espletato, in quanto rivolto ad un gruppo di potenziali candidati diversamente individuato.

Nè vale addurre che il comune ha affidato anche il secondo procedimento alla stessa commissione, non essendo lo stesso obbligato ad un nuovo atto di nomina espresso avendo adeguatamente esternato la volontà di riconfermare i membri a suo tempo indicati.

Afferma poi il ricorrente che il comitato di controllo non avrebbe potuto sollevare la questione dell'applicabilità dell'art. 16 della legge n. 56/1987 per la prima volta con il provvedimento impugnato dopo che con provvedimento in data 30 novembre 1988 aveva preso atto della deliberazione n. 348 in data 31 ottobre 1988 concernente la nuova indizione del concorso.

Tale prospettazione non può essere condivisa in quanto detta deliberazione è stata emanata vigente l'art. 4-*quinqüies* della legge 20 maggio 1988, n. 160, il quale onde coordinare, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui alla legge n. 56 con quella delle necessarie norme di attuazione ha rimandato l'applicazione della suddetta legge al 1° gennaio 1989.

La deliberazione citata era pertanto conforme alla normativa vigente al momento della sua adozione.

Da ciò consegue da una parte che il comitato di controllo, in quella fase, non doveva contestare al comune alcuna illegittimità; dall'altra, se quest'ultimo avesse concluso la procedura entro la data anzidetta avrebbe potuto validamente assumere il vincitore del concorso.

Inoltre, il comune poteva ottenere tale risultato anche iniziando tempestivamente le prove, in tal modo beneficiando dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

Oietta peraltro il ricorrente a quest'ultimo riguardo che vigente tale legge il comitato avesse preso atto della deliberazione (n. 90 in data 30 dicembre 1988) con la quale il consiglio comunale aveva sostituito un membro della commissione d'esame.

In tal modo il Co.Re.Co. avrebbe implicitamente consentito la prosecuzione del concorso, ed il provvedimento impugnato appare pertanto in contrasto con tale determinazione.

La tesi, sebbene acutamente sostenuta, non può essere condivisa.

Ritene il collegio che la lamentata contraddittorietà potrebbe essere riscontrata nelle sole ipotesi in cui l'esame del primo atto presupponga la risoluzione di questioni rilevanti anche in sede di controllo del successivo provvedimento.

Solo in tale caso potrebbe infatti ritenersi che il Co.Re.Co. abbia, sebbene implicitamente, affermato l'insussistenza dei vizi poi contestati nella successiva fase procedimentale.

Tale ipotesi non si è verificata nel caso di specie in quanto la deliberazione sulla quale si fondano le argomentazioni del ricorrente attiene ad una fase del tutto interna al procedimento, in ordine alla quale non ha alcun rilievo il posto destinato ad essere coperto al termine della procedura; ed inoltre, la problematica in concreto venuta in evidenza (titoli dell'esperto chiamato a far parte della commissione) si atteggia allo stesso modo qualunque sia il posto da coprire.

Di conseguenza, la circostanza che per l'ammissione al concorso fosse richiesto il titolo di studio della scuola media inferiore non poteva venire in evidenza nella suddetta fase procedimentale.

Il Co.Re.Co., pertanto, non era affatto tenuto, nell'ipotesi in esame, a sollevare la questione dell'applicazione della legge n. 56/1987 e dell'inapplicabilità della legge n. 554/1988 in sede di esame della deliberazione n. 90/1988.

Essendo risultate infondata tutte le altre censure, il collegio deve ora discutere il primo mezzo di gravame, con il quale il ricorrente sostiene che il comitato regionale di controllo alla data (3 novembre 1989) di adozione del provvedimento impugnato era già decaduto ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978 n. 62 (modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6) essendo decorsi oltre sessanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale, avvenuto l'8 agosto 1989.

L'intervenuta decadenza impediva all'organo, non ancora rinnovato, di esercitare il proprio potere.

La lettura della predetta disposizione suggerita dal ricorrente appare conforme alla sua formulazione letterale.

Ed invero la norma medesima chiaramente distingue il momento della scadenza degli organi di controllo, collegato all'insediamento del consiglio regionale, da quello della decadenza, che interviene sessanta giorni dopo.

In tale contesto, la determinazione del momento della scadenza degli organi predetti non ha altro significato che quello dell'indicazione del momento nel quale il consiglio regionale può, o meglio deve, procedere alla sua ricostituzione, fermo restando che i comitati continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

In tal modo peraltro la fase del passaggio dei poteri dai comitati scaduti a quelli ricostituiti risulta adeguatamente disciplinata con la previsione della sola scadenza.

Deve quindi essere individuato il significato della previsione di una successiva fase, comportante la decadenza degli organi di controllo.

Ritene il collegio che tale disciplina non possa avere altro significato oltre quello della determinazione della durata massima del procedimento di ricostituzione dei comitati; decorso il quale quelli già in carica non possono comunque continuare ad operare.

Diversamente opinando invece la predetta comminatoria di decadenza non avrebbe alcun significato.

Ma se ciò è vero, in forza di tale disciplina può accadere che la funzione di controllo non venga esercitata per periodi di lunghezza imprevedibile.

È ben dubbia la conformità di tale normativa al dettato dell'art. 46 dello statuto speciale della Sardegna, che in armonia con la analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Carta costituzionale, configura l'anzidetta funzione come necessaria ed indefettibile con conseguente automatica applicabilità agli organi che la esercitano del principio della *prorogatio*.

Il legislatore regionale limitando l'operatività della *prorogatio* per gli organi di controllo ad un periodo massimo di sessanta giorni esplicitamente prevede un'ipotesi nella quale l'intera attività degli enti locali, qualunque ne sia il contenuto, potrebbe restare per periodi di tempo indeterminati sottratta al controllo di legittimità previste dalla citata norma statutaria.

Potrebbe invero osservarsi che l'art. 46 citato demanda alla legge regionale la disciplina di modi e limiti di esercizio della funzione in parola, da ciò facendo conseguire che rientra appunto nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore porre a raffronto l'esigenza di assicurare il controllo sugli atti degli enti locali con quella di evitare che detta funzione venga esercitata dalle stesse persone per un periodo eccessivamente lungo senza riscontro per il loro operato.

Ma a tale osservazione potrebbe risponderci che se l'esercizio della funzione è necessario, la suddetta sfera trova di conseguenza il proprio limite laddove si renda eventuale la sottoposizione a controllo degli atti in ipotesi nelle quali la stessa legge regionale ne ha riconfermato la necessità.

In base alle suesposte considerazioni la questione di costituzionalità dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, deve essere dichiarata non manifestamente infondata.

Atteso che la definizione del presente giudizio non può prescindere dall'applicazione della predetta norma, si appalesa necessaria la sua sospensione con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

Il collegio inoltre deve darsi carico del fatto che per effetto di una pronuncia di incostituzionalità e della conseguente caducazione della norma di legge regionale ostativa all'applicazione della *prorogatio* dell'organo di controllo, dovrebbe essere rigettato il correlato motivo di impugnazione, per cui la controversia dovrebbe essere risolta applicando il citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 54, che le considerazioni svolte in precedenza hanno dimostrato essere l'unico parametro normativo al quale commisurare (a prescindere dalla vicenda relativa al controllo) la fattispecie concernente l'assunzione in servizio dell'odierno ricorrente.

Se pertanto detta disposizione diventa l'unica applicabile, acquistano anche rilevanza eventuali questioni di costituzionalità riferite alla medesima.

Osserva pertanto il collegio che in base al combinato disposto dell'art. 51, primo comma, e dell'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione l'accesso ai pubblici uffici è assicurato a tutti i cittadini in base a procedure fondate sull'accertamento della più idonea preparazione professionale, onde selezionare i più capaci e meritevoli.

Con la disposizione in esame il legislatore ha ritenuto di ammettere al reclutamento del personale pubblico delle qualifiche inferiori esclusivamente agli iscritti alle liste di collocamento, in tal modo escludendo chi, essendo già occupato, non è iscritto nelle liste medesime.

Tale sistema se appare comunque conforme al primo dei sopra indicati parametri di costituzionalità (in quanto la limitazione della partecipazione è fondata su una circostanza obiettiva) è invece di più dubbia congruenza con l'art. 97.

Infatti, limitando la partecipazione alle procedure di assunzione agli iscritti nelle liste di collocamento vengono esclusi dalle medesime proprio quanti, avendo dimostrato le proprie capacità in differenti occasioni, possono vantare maggiori titoli di professionalità.

È dubbio se un tale meccanismo, che esclude dall'accertamento della professionalità quanti appaiono *prima facie* i più meritevoli, rientri ancora nella categoria dei concorsi, ed è ancora più dubbio se una tale disciplina risponda al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione, una volta che quest'ultima debba necessariamente rinunciare a selezione i candidati più meritevoli.

Considerato pertanto che — salva l'ipotesi della sopravvenienza di una nuova normativa — la rilevanza di quest'ultima questione discende direttamente dalle considerazioni già svolte in sede di esame della rilevanza della prima e dell'eventuale riconoscimento della sua fondatezza, il tribunale ritiene opportuno sollevare contestualmente entrambi gli incidenti di costituzionalità.

P. Q. M.

Estromette dal giudizio il comune di Anela;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondate e rilevanti per la definizione della controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, modificato dall'art. 1 legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, nella parte in cui dispone la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla scadenza per contrasto con l'art. 46 dello statuto speciale della Sardegna e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato dagli artt. 4-bis, ter, quater, quinquies e sexies della legge 20 maggio 1988, n. 96, per contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione;

Sospesa ogni pronuncia in rito nel marito e sulle spese, dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della segreteria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale della Sardegna e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del consiglio regionale della Sardegna.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio l'11 aprile 1990 dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna.

Il presidente: SASSU

Il consigliere: ESPOSITO

Il primo referendario estensore: AZZENI

Depositata in segreteria oggi 9 gennaio 1991.

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1027

N. 557

Ordinanza emessa il 22 febbraio 1991 dal tribunale amministrativo regionale in Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, sul ricorso elettorale proposto da Fasci Roberto contro il comune di Motta S. Giovanni ed altri

Notificazioni e comunicazioni - Contenzioso elettorale amministrativo - Giudizi avanti al tribunale amministrativo regionale - Ritenuta impossibilità, per i ricorrenti, di produrre gli avvisi di ricevimento comprovanti il perfezionamento delle notifiche eseguite dall'ufficiale precedente a mezzo del servizio postale, anche dopo il decorso dei termini decadenziali per l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle parti che agiscono avanti al giudice ordinario.

Elezioni - Contenzioso elettorale amministrativo - Giudizi avanti al tribunale amministrativo regionale - Poteri istruttori limitati alle risultanze documentali - Asserito contrasto con il principio di buon andamento della p.a.

(Legge 29 novembre 1982, n. 890, art. 5, terzo comma; d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 83/11, quinto comma).

(Cost., artt. 3 e 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso elettorale r.g. n. 1052/1990 proposto da Fasci Roberto, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Michele Salazar ed elettivamente domiciliato presso lo stesso a Reggio Calabria in via Re Ruggero n. 9, contro e nei confronti del comune di Motta S. Giovanni, Sgrò Antonino, Prestinicola Pietro, Alampi Fortunato, Verduci Giovanni, Biasi Bruno, Crea Santo, Checco Paolo Fortunato, Minniti Giuseppe, Battaglia Francesco, Chilà Domenico, Gattuso Giovanni, Calabrò Giovanni, Benedetto Nicola, Legato Giovanni, Mallamaci Filiberto, Catalano Vincenzo, Mallamaci Vincenzo, Gulli Alessandro, Mallamaci Giuseppe, Gattuso Vincenzo, tutti non costituiti in giudizio, per l'annullamento delle operazioni elettorali e relativa proclamazione di eletti afferenti alla votazione dei giorni 6 e 7 maggio 1990 per il rinnovo del consiglio del comune di Motta S. Giovanni;

Visto il ricorso ed i depositi afferenti alle notifiche seguitegli nonché la documentazione in atti, compresa quella acquisita su iniziative istruttorie del collegio;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 20 febbraio 1991 il relatore dott. Antonio Vinciguerra nonché l'avv. prof. Michele Salazar per il ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente Francesco Fasci ha adito l'intestata sezione di tribunale amministrativo chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe sintetizzate e deducendo a supporto, in principalità, la violazione di norme sul voto assistito in tutte le sezioni elettorali e, limitatamente alla seconda sezione elettorale, un'altra irregolarità del procedimento elettorale ridondanti, a suo avviso, nella proclamazione degli eletti.

L'intestata sezione, nell'esercizio dei poteri di ufficio relazionato alla carenza di costituzioni in resistenza, si è data carico di verificare la procedibilità del ricorso rilevando, in sentenza di pari data, che esso dovrebbe essere dichiarato improcedibile, alla stregua del disposto di cui all'ultima parte del primo comma ed al secondo comma dell'art. 83/11 del d.P.R. n. 570/1960 nel testo vigente, in quanto non ne risultano contestualmente rispettati i termini (di notifica e di deposito) quale che sia la data cui si faccia riferimento in relazione alle produzioni della parte istante. A tale conclusione la sezione è pervenuta sul rilievo dell'inapplicabilità, motivatamente affermata, dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, anche ai giudizi in materia elettorale avanti ai giudici amministrativi.

Peraltro la sezione ha anche rilevato che dalla documentazione acquisita in via istruttoria emergeva altresì, relativamente a diverse sezioni elettorali, un numero di voti, superiore al coefficiente dell'eventuale prova di resistenza dei risultati, espressi con accompagnatore per i quali non risultava che era stata effettuata prova empirica sull'invalidità dell'elettore che, al contempo, o non risultava neppure specificata, o non risultava specificata in senso sicuramente concludente nelle certificazioni mediche così che, pur non potendosi rendere una pronuncia «a futura memoria» sul punto, non era da escludere a priori, alla stregua dei criteri affermati dalla prevalente giurisprudenza (già seguita dal collegio in altri giudizi), che sussistesse la lamentata illegittimità.

DIRITTO

1) Ritiene il collegio che nell'inapplicabilità, affermata per i motivi svolti in separata sentenza, del citato terzo comma dell'art. 5 della legge n. 890/1982 possa sostanziersi un'incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, da sottomettere al supremo giudice di legittimità in quanto rilevante e non manifestamente infondata.

Rilevante, a prescindere da quanto infra ulteriormente sul punto, la questione risulta perché l'improcedibilità che dovrebbe essere dichiarata preclude, secondo una rigida concezione processualistica, l'esame dei motivi del ricorso.

La questione, ad avviso del collegio, appare poi non manifestamente infondata in quanto a supporto dell'ipotesi di contrasto dell'art. 5, terzo comma, da interpretarsi alla luce dell'art. 3, quarto comma, della legge n. 890/1982 secondo quanto affermato in sentenza, non risulta un motivo di adeguato spessore per discriminare i ricorrenti aventi ai tribunali amministrativi in materia elettorale rispetto alle parti che agiscono innanzi al giudice ordinario le quali possono produrre agli avvisi di ricevimento, comprovanti il perfezionamento delle notifiche eseguite dall'ufficiale procedente a mezzo del servizio postale, anche dopo il decorso dei termini decadenziali utili all'iscrizione a ruolo o al deposito dell'atto introduttivo del giudizio. Invero il deterioro trattamento focalizzato non sembra poter trovare logica giustificazione nella circostanza che i ricorsi cui afferisce sono condizionati a un breve termine di decadenza o, alternativamente, in intenti acceleratori.

Sotto il primo dei profili ora considerati può opinarsi, infatti, che sarebbe coerente, data anche la consistenza del pubblico interesse a risultanze elettorali puntuali, comminare, in luogo dell'originaria inammissibilità, una inammissibilità dei ricorsi carenti della prova di perfezionamento della notifica entro la data della prima udienza di merito.

Sotto il secondo degli aspetti ricordati pare, poi, doversi opinare che la decadenza conseguente al mancato deposito dei ricordati avvisi nei dieci giorni dalla notifica dell'atto introduttivo di giudizio non comporta, sul piano pratico, alcun necessario effetto acceleratorio ai fini della decisione poiché l'udienza di discussione è fissata per decretazione presidenziale indipendentemente dal perfezionamento delle notifiche della cui esistenza e ritualità solo il collegio può darsi carico.

Neppure sembra potersi ipotizzare una giustificazione della discriminazione considerata nell'esigenza di tutelare gli interessi difensivi delle parti intimare giacché queste, se intimare tempestivamente e ritualmente come pur sempre il ricorrente dovrebbe dimostrare in sede di prima udienza, fruirebbero ugualmente del periodo normativamente utile ad apprestare la loro tutela.

Infine la discriminazione non sembra poter trovare giustificazione nell'eventuale considerazione che essa si fonderebbe nell'esigenza, relazionata all'urgenza del giudizio legislativamente stabilita, di tutelare il collegio nel senso che gli garantirebbe la possibilità di valutare tempestivamente l'eventuale abbandono dell'impugnativa o l'esigenza di una sua approfondita disamina preparatoria dell'udienza perché esistono altri sistemi alternativi per conseguire gli eventuali effetti dilatori che l'istanza si riproponeva a cominciare dalla mancata produzione del provvedimento impugnato (che la costante giurisprudenza ammette possa essere acquisito *iussus iudicis*) e/o dall'intimazione soltanto parziale dei necessari contraddittori (che, ancora secondo costante giurisprudenza, imporrebbe al collegio di far luogo all'assegnazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio).

2) Per doveroso criterio di economia processuale ritiene la sezione di dover contestualmente sollevare, in quanto non manifestamente infondata, questione, che al tempo stesso evidenzia ulteriormente la rilevanza di quella *sub* 1 e ne riceve conferma di rilevanza, di costituzionalità dell'art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. n. 570/1960 (nel testo vigente) per contrasto con l'art. 97 della Costituzione nella parte in cui, non derogando ai sistemi probatori ordinari del giudizio avanti alle magistrature amministrative, limita, nei giudizi elettorali, alle risultanze documentali i poteri istruttori fruibili per la definizione del merito.

Che l'ulteriore questione focalizzata renda, per quanto non necessario, maggiormente evidente la rilevanza della questione di cui al paragrafo 1 è assunto di per se chiaro. Al proposito è sufficiente considerare che — una volta sollevata la questione ulteriore anche in relazione al fatto che la prova di resistenza nel caso è di 11 voti e dei venti contestati almeno dodici sono, probabilmente, suscettibili di esito diverso rispetto a quello cui potrebbe condurre la prevalente giurisprudenza sulla base di indagini meramente documentali — non è comunque possibile affermare, per prescindere pragmaticamente dalla verifica di procedibilità dell'impugnativa, che il ricorso è comunque infondato anche a formulare l'ipotesi di infondatezza dell'ulteriore motivo di ricorso riferito alla sola seconda sezione elettorale.

Che la questione stessa sia poi, una volta ritenuta (eventualmente) la procedibilità del ricorso per fondatezza della questione di cui al paragrafo precedente, rilevante risulta evidenziato dalle seguenti considerazioni alternative:

a) in ipotesi di infondatezza del motivo (ulteriore rispetto a quello sul voto assistito) afferente alla sola seconda sezione, la definizione della fattispecie viene a dipendere interamente dall'esito del motivo che investe, per tutte le sezioni elettorali, le ammissioni a voto assistito;

b) in ipotesi di infondatezza del motivo di cui sempre alla precedente lettera a), e che è afferente alla sola seconda sezione, non è dato stabilire sin d'ora come interagirebbero (ai fini di una prova di resistenza) i risultati delle operazioni parzialmente rinnovate e non sembra coerente attendervi per stabilire se e quali conseguenze essi avranno.

Sul punto, al quale infine si deve venire, della non manifesta infondatezza della questione pare al collegio che non sia necessario diffondersi a lungo una volta premesso che sembra illogicamente riduttiva un'interpretazione dell'art. 97 della Costituzione che lo ritenesse riferibile soltanto all'organizzazione dell'apparato pubblico inteso quale complesso di uomini e mezzi e/o agli organi amministrativi in senso stretto e non anche alla normativa che procedimentalizza limitativamente l'attività giurisdizionale. Ed invero è evidente che, ove si accogliesse il dedotto motivo di illegittimità dei voti assistiti contestati sulla sola base delle risultanze documentali acquisibili ed acquisite, potrebbe poi verificarsi che, in sede di rinnovo delle operazioni, quegli stessi elettori la cui votazione assistita ha dato luogo al ricorso dovessero essere ammessi a votare con accompagnatore perché effettivamente portatori di invalidità permanenti all'uopo conferenti. È ciò non sembra corrispondere al principio di buon andamento degli uffici: sia sotto il profilo finanziario per le spese che comporta qualsiasi rinnovo di elezioni, sia sotto il profilo dell'attività dell'amministrazione tanto che si abbia riguardo all'attività decisoria del giudizio, quanto che si consideri la pausa di attività dell'amministrazione sulla quale l'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso verrebbe ad incidere.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nonché 23 e seguenti della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87;

Dispone, sospeso il giudizio, l'immediata trasmissione degli atti, previa formazione di loro copia autentica integrale da conservarsi al locale archivio, alla Corte costituzionale per la decisione delle questioni, meglio precisate in parte motiva, di legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 5, terzo comma, della legge 20 gennaio 1982, n. 890, in relazione all'art. 3 della Costituzione;*
- b) dell'art. 83/11, quinto comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in relazione all'art. 97 della Costituzione;*

Manda alla segreteria di curare la notifica della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alle parti nonché di provvedere a comunicarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Così deciso in Reggio Calabria, nelle camere di consiglio dei giorni 20-22 febbraio 1991, con lettura del dispositivo all'udienza pubblica del 22 febbraio 1991 ad ore 13.

Il presidente estensore: LAURITA

Il magistrato relatore: VINCIGUERRA

Il segretario: (firma illeggibile)

Depositata il 4 marzo 1991.

Il primo dirigente: (firma illeggibile)

91C1028

N. 558

Ordinanza emessa l'11 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Matera nel procedimento penale a carico di D'Aria Damiano ed altri

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di proroga delle indagini avanzata dal p.m. - Termini - Necessità che anche l'attività del p.m., finalizzata alla comunicazione all'indagato della esigenza di ampliare l'indagine, sia svolta prima della scadenza del termine di cui all'art. 405 del c.p.p. - Impossibilità per il giudice di deliberare la richiesta, ove il p.m. abbia depositato la richiesta nei termini ma non abbia nel contempo notificato nei termini stessi la richiesta all'indagato - Prospettata violazione del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale dovendosi nel caso disporre l'archiviazione per la pochezza del materiale probatorio raccolto.

(C.P.P. 1988, artt. 406 e 553).

(Cost., art. 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Provvedendo in camera di consiglio sulla richiesta di proroga del termine per il compimento delle indagini preliminari, proposta dal pubblico ministero nel procedimento n. 389/91 g.i.p., instaurato nei confronti di D'Aria Damiano + 6 ed iscritto nel registro delle notizie di reato in data 24 settembre 1990;

Costatato che trattasi di procedimento per il quale, come indicato anche dal requirente, alla data del 24 marzo 1991 è scaduto il termine previsto dall'art. 553 del c.p.p. (*rectius*, dall'art. 405.2 del c.p.p.: art. 2 del d.lgs. 22 giugno 1990, n. 161);

Rilevato:

che pur se la richiesta è stata depositata in cancelleria il 22 marzo 1991, la stessa è stata, a cura del pubblico ministero, notificata alle persone sottoposte alle indagini, per l'eventuale presentazione di memorie (art. 406.3 del c.p.p.), in data successiva a quella di scadenza del termine di cui sopra;

che ancor dopo è, quindi, pervenuta in questo ufficio la documentazione a comprova della citata, avvenuta notificazione;

Considerato che, nella specie, il giudicante non è perciò, stato messo in condizione di deliberare sulla richiesta «...prima della scadenza...» del termine, giusta quanto testualmente stabilito dall'art. 406.1 del c.p.p. (norma richiamata nel giudizio dinanzi al pretore, così come quella dell'art. 406.3 c.p.p., dall'art. 553.2 del c.p.p.);

Ritenuto:

a) che la accennata situazione, a tenore di tale disposto, comporta l'inibizione di legge a che l'ufficio, nel caso all'esame, provveda sulla richiesta del pubblico ministero di proroga delle indagini «dopo» la scadenza in discussione, e, conseguentemente, verifichi la sussistenza d'una «giusta causa» per «...prorogare il termine previsto dall'art. 405...» (art. 406.1 del c.p.p.);

b) che siffatta testuale previsione normativa, non solo non è suscettibile di interpretazione diversa da quella letterale, ma che, anzi, quest'ultima è avvalorata:

ba) dalla lettura del comma secondo del ripetuto art. 406 del c.p.p. (ove è fatto espresso riferimento, nel caso di richiesta di «ulteriori proroghe» rispetto alla prima, alla possibilità che esse debbano essere autorizzate «...prima della scadenza del termine prorogato...»);

bb) dalla considerazione che, nella particolare ipotesi che «...nel corso delle indagini preliminari...» la protrazione del termine si renda necessaria al fine di procedere ad incidente probatorio: (art. 392.1 del c.p.p.):

bb1) la relativa richiesta (che, pure in questo caso, va notificata (anche) a coloro «... nei confronti dei quali si procede per i fatti oggetto della prova...» (art. 393.1, lett. b), del c.p.p.), perché abbiano modo di dedurre sulla «...ammissibilità e fondatezza...» di essa: art. 396.1 del c.p.p.), deve essere presentata «...comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei...termini...» (art. 393.1 del c.p.p.);

bb2) il giudice, «...quando accerta che la richiesta non avrebbe potuto esser formulata anteriormente...» concede, con decreto motivato, una proroga del termine che stia per scadere (art. 393.4, secondo inciso, del c.p.p.), e «...nello stesso modo...provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio...» (art. 393.4, terzo inciso, del c.p.p.);

c) che, quindi, al decidente non sembrerebbe restar altro da fare che declinare la richiesta in questione, restituire al requirente gli atti e fissargli il termine massimo di dieci giorni entro il quale formulare le proprie richieste (art. 406.7 del c.p.p.);

Considerato che la prospettata, ineludibile soluzione interpretativa, con le conseguenze che ne derivano, pur se formalmente corretta ed ossequiosa del dettato normativo, è, ad opinione del decidente, confliggente con il precetto costituzionale, in quanto:

la ragionevolezza della duplice esigenza a cui corrispondono i limiti cronologici della fase delle indagini preliminari (individuata da autorevole dottrina nella necessaria sia di imprimere tempestività alle investigazioni, che di contenere in una misura prefissata il pregiudizio che la condizione di indagato comporta per la persona) non può e non deve necessariamente implicare che in detti limiti debba anche svolgersi l'attività del requirente finalizzata alla partecipazione all'indagato della propria esigenza di ampliare la durata della fase delle investigazioni, specie se si consideri l'imprevedibilità dei tempi che tale attività può richiedere, in relazione sia alle possibili difficoltà di reperimento dei destinatari della notifica della richiesta, sia alla contingenza che si tratti di una pluralità non indifferente di soggetti;

non è ammissibile, pertanto:

a) che venga in tal modo accollato al requirente l'onere di formulare, in ogni procedimento e con istituzionalizzata pessimistica perspicacia, una prognosi sull'eventualità che i termini ordinari possano, alla fine, non essergli bastevoli per espletare una idonea e sufficiente attività d'indagine, e ciò prima ancora, e nell'imprevedibilità dell'ipotesi, che si verifichi in concreto una siffatta esigenza;

b) che egli sia di fatto obbligato non solo a provvedere a tutelarsi, richiedendo la proroga, con un anticipo la cui congruità sia subordinata, in modo assolutamente aleatorio, ai tempi dell'attività di notifica, ma anche a «scoprirsì», ossia a svelare, prima del necessario (come si evince, argomentando a *contrariis* dalla lettura dell'art. 369 del c.p.p.), l'esistenza delle investigazioni nei confronti dell'indagato;

né è ammissibile che, nel caso in cui l'esigenza di svolgimento di determinate investigazioni sopravvenga in un momento prossimo alla scadenza del periodo normalmente destinato alla fase delle indagini preliminari, venga precluso al pubblico ministero di dare a quelle svolgimento sol perché, pur avendo provveduto a depositare nella cancelleria del giudice richiesta di proroga in quei termini, non gli sia stato possibile provvedere, nello stesso ambito temporale, alle ulteriori attività, impostegli dalla legge, di notifica della medesima richiesta all'indagato;

Ritenuto, in sostanza ed alla stregua di quanto esposto, che il principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale (art. 112 della Costituzione), nel caso in cui la su accennata è necessitata interpretazione trovasse applicazione, verrebbe ad essere in maniera non palesemente infondata — fortemente vulnerato dal combinato disposto degli artt. 553 e 406 del codice di rito penale, dovendo ritenersi probabile che il requirente, una volta preso atto di

non esser stato autorizzato, per via della mancata proroga, ad espletare ulteriori attività investigative necessarie ed indispensabili, ed, anzi, d'esser tenuto, pur in mancanza di quelle, a presentare le proprie richieste conclusive, si senta costretto, per via della pochezza del materiale raccolto a sostegno all'impostazione accusatoria (art. 125 della disp. att. del c.p.p.), a postulare l'archiviazione, ossia a porre in essere quella che nel nuovo codice di rito è, senza dubbio, (artt. 50, 405.1 del c.p.p.) l'alternativa (*rectius*, la negazione) dell'esercizio dell'azione penale;

Preso atto che il presente giudizio non può esser definito indipendentemente dalla risoluzione, da parte del giudice delle leggi, della esposta questione di legittimità costituzionale: invero, la sola declaratoria d'incostituzionalità delle norme indicate consentirebbe al decidente di prender in considerazione la richiesta del requirente e di valutare se sia o meno necessario concedere la proroga in questione;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara d'ufficio, per le ragioni su esposte, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 406 e 553 del c.p.p., in relazione all'art. 112 della Costituzione;

Dichiara sospeso il presente giudizio;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza nei riguardi delle parti e perché copia della presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Matera, addì 11 maggio 1991

Il giudice per le indagini preliminari: VETRONE

Il cancelliere: MANICONE

Depositato in cancelleria il 13 maggio 1991.

Il cancelliere: MANICONE

91C1029

N. 559

Ordinanza emessa il 20 maggio 1991 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Termini Imerese nel procedimento penale a carico di Gianforte Francesco ed altri

Processo penale - Procedimento pretorile - Richiesta di archiviazione - Opposizione - Mancata previsione della convocazione delle parti per essere sentite in merito alla proposta opposizione alla richiesta di archiviazione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'analogo procedimento avanti al g.i.p. per il quale è prevista la convocazione delle parti.

(D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 156, secondo comma).

(Cost., art. 3).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Il pretore di Termini Imerese, con funzioni di giudice per le indagini preliminari;

Visti gli atti del procedimento n. 680/1991 r.g. g.i.p. a carico di: Gianforte Francesco, nato a Castellana Sicula il 21 aprile 1954; Lima Jacqueline, nata a New Jersey (U.S.A.) il 23 novembre 1951; Scelfo Francesco, nato ad Alimena il 20 ottobre 1953; Tumbiolo Armando, nato a Mazzara Del Vallo l'11 agosto 1940; Butera Giuseppe, nato a Porto Empedocle il 29 marzo 1951; Giordano Umberto, nato a Palermo il 2 gennaio 1960; Caronia Francesco, nato a Palermo il 10 giugno 1955, indagati del reato di cui agli artt. 113 e 589 del c.p. commesso in Termini Imerese il 17 luglio 1990 in danno di Sperandeo Liborio, nato in Termini Imerese il 19 agosto 1921;

Vista la richiesta di archiviazione formulata in data 20 febbraio 1991;

Vista l'opposizione alla suddetta richiesta, presentata dalle parti offese Tedesco Grazia, Sperandeo Anna Assunta, Sperandeo Maria Rosa, e Sperandeo Agostino il 5 marzo 1991;

Rilevata l'ammissibilità dell'opposizione quanto al rispetto dei termini e delle condizioni di legge;

Ritenuta la non manifesta infondatezza della notizia *criminis*;

Ritenuto che nel procedimento pretorile l'opposizione alla richiesta di archiviazione è regolata dal disposto di cui al primo e seconda comma dell'art. 156 delle disp. att. del c.p.p.;

Rilevato che il comma secondo del citato articolo rinvia all'art. 554, secondo comma, del c.p.p., laddove è previsto che il g.i.p. provveda, *de piano*, e non con la procedura di cui all'art. 127 del c.p.p.;

Preso atto della difforme previsione normativa relativa al procedimento innanzi al g.i.p. presso il tribunale, essendo in tal caso previsto dal combinato disposto degli artt. 410, terzo comma e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p. che le parti pubbliche e private vengano convocate per l'udienza in camera di consiglio, ai sensi del citato art. 127 del c.p.p.;

Rilevata, quindi, la mancata previsione nel procedimento pretorile di una regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti quale, invece, previsto dalle norme afferenti la chiusura delle indagini preliminari per i reati di competenza del tribunale.

OSSERVA

La norma di cui all'art. 156, secondo comma, delle disp. att. del c.p.p., non prevedono la possibilità per le parti del procedimento pretorile di essere sentite in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., in relazione alla proposta opposizione alla richiesta di archiviazione, sembra apparire in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Ed invero, la previsione del procedimento camerale per i casi di opposizione presentata nell'ambito delle indagini per i reati di competenza del tribunale, disciplinato dagli artt. 410 e 409 del c.p.p., lungi dall'essere una mera occasione di ripetizione di argomentazioni già svolte dalle parti stesse, costituisce concretizzazione del principio accusatorio cui è ispirato il vigente codice di rito. Deve, infatti, rilevarsi che, nell'ottica del nuovo processo, p.m. e parti private si trovano in condizione di parità e tale posizione esercitano, nella fase delle indagini preliminari, nel contraddittorio innanzi al giudice.

L'udienza in camera di consiglio, prevista dall'art. 127 del c.p.p., poi, non costituisce prerogativa esclusiva dei procedimenti di competenza superiore a quella pretorile, giacché essa è prevista anche innanzi al pretore g.i.p. ogni qualvolta, come ad esempio in tema di richiesta di dissequestro di beni (art. 263, quinto comma, del c.p.p.) sia necessario instaurare il contraddittorio tra le parti.

Ingiustificata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, sembra quindi, la disparità di trattamento esistente tra i soggetti che nella loro qualità di parti offese propongono opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal p.m. in relazione ad un procedimento per un reato di competenza pretorile e quelle parti offese che, invece tale opposizione spieghino innanzi al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.

Irrazionale sembra, poi, la disparità di trattamento che nell'ambito del procedimento pretorile si instaura tra le diverse fasi dello stesso, giacché come sopra richiamato, l'udienza camerale ai sensi dell'art. 127 del c.p.p., è disposta in relazione ad alcuni atti di opposizione, quale ad es. quello di cui al citato quinto comma dell'art. 263 del c.p.p. e non è, invece, prevista laddove, come nel caso di opposizione alla richiesta di archiviazione, sarebbe opportuna l'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata e rilevante ai fini del decidere la questione di legittimità costituzionale dell'art. 156, secondo comma, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui il menzionato articolo delle norme di attuazione del c.p.p.:

Dispone che il giudice per le indagini preliminari presso la pretura, a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, provvede a norma dell'art. 554, secondo comma, del c.p.p. e non a norma del combinato disposto di cui agli artt. 410, terzo comma, e 409, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del c.p.p.;

Sospende il procedimento in corso;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti del procedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Termini Imerese, addì 20 maggio 1991

Il pretore: IMBERGAMO

Il collaboratore di cancelleria: TERESI

n. 560

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal tribunale per i minorenni di Bari
sull'istanza proposta da Dolciamore Nicola ed altra*

Adozione e affidamento - Adozione di minori stranieri - Requisiti - Necessità che la distanza di età fra l'adottante e l'adottato non superi i quaranta anni - Inderogabilità di tale limite anche in casi particolari in cui l'osservanza dello stesso recherebbe al minore un danno irreversibile consistente, nella specie, nella separazione dei fratelli germani da adottare in quanto per uno solo di essi il limite dei quaranta anni viene superato - Prospettata violazione dei diritti inviolabili della persona umana e dei principi che impongono allo Stato di agevolare e proteggere la famiglia, l'infanzia e la gioventù.

(Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 30, secondo comma).

(Cost., artt. 2, 3 e 31).

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ha pronunciato la seguente ordinanza a seguito dell'istanza con cui il procuratore della Repubblica ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte che prevede per gli adottanti la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 6 della stessa legge in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione.

Letti gli atti relativi all'istanza proposta in data 12 aprile 1991 dai coniugi Dolciamore Nicola, nato a Giovinazzo (Bari), il 30 gennaio 1946, e Spezzacatena Elisabetta, nata a Molfetta (Bari), il 17 marzo 1949, entrambi residenti in Giovinazzo alla contrada Montedoro, per ottenere, a norma dell'art. 32 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza del tribunale distrettuale di Braila (Romania) del 26 marzo 1991, che ha disposto l'adozione, con gli effetti della filiazione naturale, della minore Anton Claudia Viorica, nata a Braila l'8 febbraio 1987, da parte dei suindicati coniugi.

PREMESSO IN FATTO

I nominati coniugi Dolciamore Nicola e Spezzacatena Elisabetta, dichiarati idonei all'adozione internazionale con decreto di questo tribunale in data 6 ottobre 1988, arrivavano nell'aeroporto di Fiumicino il 31 marzo 1991 conducendo a scopo di adozione la predetta minore romena Anton Claudia Viorica nonché il fratello di costei Anton Ionut, nato a Braila il 17 agosto 1985.

L'ufficio della polizia di frontiera del menzionato aeroporto in data 2 aprile 1991 segnalava di avere ammesso l'ingresso dei due minori nel territorio dello Stato italiano, dopo avere ricevuto assicurazione da parte dei coniugi Dolciamore e Spezzacatena di doversi rivolgere al competente tribunale per i minorenni, in quanto la differenza di età tra il Dolciamore e la minore adottanda superava il limite massimo di quaranta anni.

I nominati coniugi, con la suindicata istanza in data 12 aprile 1991, chiedevano a questo tribunale che fosse dichiarata l'efficacia in Italia del provvedimento straniero che aveva affidato loro i due fratelli minori a scopo di adozione.

Il procuratore della Repubblica in data 30 aprile 1991 esprimeva parere favorevole alla declaratoria di efficacia nello Stato italiano, quale affidamento preadottivo ai coniugi Dolciamore-Spezzacatena a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 184/1983, del provvedimento di adozione del tribunale distrettuale di Braila (Romania) del 26 marzo 1991 relativamente al minore romeno Anton Ionut, nato a Braila il 17 agosto 1985. Rilevava, invece, che all'efficacia del suddetto provvedimento nei riguardi della minore romena Anton Claudia Viorica, nata a Braila l'8 febbraio 1987, era ostativa la disposizione dell'art. 30 della citata legge n. 184/1983, in quanto questa prevede per gli adottanti la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 6 della stessa ed in quanto l'età del Dolciamore Nicola, nato il 30 gennaio 1946, supera di anni quaranta quella della minore da adottare. Riteneva, perciò, il p.m. di dovere sollevare al riguardo questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte che prevede per gli adottanti la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 6, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione, chiedendo la sospensione del giudizio in corso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La richiesta del p.m. deve essere pienamente accolta.

Relativamente al minore Anton Ionut, ricorrendone i presupposti, va provveduto con separato decreto a dichiarare l'efficacia in Italia, quale affidamento preadottivo ai coniugi istanti, del provvedimento di adozione del tribunale distrettuale di Braila a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge n. 184/1983.

Però tale decisione non può essere estesa alla minore Anton Claudia Viorica, perché nei confronti di costei non può provvedersi e definirsi il relativo giudizio, indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 30, secondo comma, della predetta legge, che richiede il concorso del presupposto dell'età per potere dichiarare l'efficacia del provvedimento straniero.

Il tribunale, inoltre, non ritiene che la questione sollevata dal p.m. sia manifestamente infondata.

Invero, l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quale quello del minore ad una crescita che gli assicuri il pieno ed armonico sviluppo della sua personalità. Il successivo art. 2 impone allo Stato di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. L'art. 31 della Costituzione prevede quale compito della Repubblica quello di agevolare e proteggere la famiglia, l'infanzia e la gioventù.

E non v'è dubbio che la separazione dei due minori germani romeni arrecherebbe grave ed irreparabile danno psicologico e di crescita a ciascuno di essi, inevitabilmente uniti da intenso legame affettivo, in quanto — in applicazione del combinato disposto degli artt. 33, ultimo comma, e 37, della stessa legge — la sorellina Claudia Viorica andrebbe in adozione ad altri, nel pieno contrasto ai suindicati principi costituzionali.

Certo non può disconoscersi che il menzionato art. 6, riguardo alla età degli adottanti, è improntato alla giusta finalità di dare ai minori in abbandono genitori adottivi, i quali possano loro trasmettere il massimo del proprio affetto e del proprio patrimonio culturale ed educativo, e che tale finalità può trovare ostacolo in una differenza di età diversa da quella indicata dalla legge. Però, la disposizione del citato art. 30 nella parte in cui richiede l'osservanza del citato art. 6 appare in evidente contrasto con le norme costituzionali, innanzi precisate, in quanto non prevede che, al limite dell'età, si possa derogare in casi particolari, in cui l'applicazione della norma comporti al minore un danno irreversibile (come nella separazione di due fratelli germani), di certo superiore a quello di avere genitori adottivi la cui carenza sia solo quella di non avere l'età prescritta dalla legge. De resto la stessa Corte costituzionale, sia pure in ordine alla diversa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 44 della stessa legge n. 184/1983, ha ritenuto che la fissazione della distanza d'età deve intendersi storicamente dettata da ragioni di opportunità sociale ponderate dal legislatore senza giustificazioni naturalistiche esterne alla sua volontà, comunque non ostative in particolari casi di necessità, quale quella della realizzazione dell'unità familiare, ritenuta nella sentenza n. 44/1990.

Conseguentemente il tribunale deve disporre l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospendere il presente giudizio in corso sulla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero nella parte riguardante la minore Anton Claudia Viorica, provvedendo anche ai relativi adempimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nel contempo — non potendosi iniziare il procedimento per la dichiarazione dello stato di abbandono della minore prima della definizione del presente giudizio — il tribunale ritiene nel contempo di dover disporre l'affidamento provvisorio della nominata minore ai coniugi Dolciamore-Spezzacatena fino alla definizione del predetto giudizio, nell'esclusivo interesse della minore e all'evidente scopo di evitare, come innanzi rilevato, il grave ed irreparabile danno che la separazione di minori germani può arrecare al normale sviluppo psico-fisico della loro personalità, venendosi a ledere il legame affettivo da cui essi sono intimamente uniti.

P. Q. M.

Letto ed applicato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione, sollevata dal p.m., di legittimità costituzionale dell'art. 30, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) nella parte che prevede, per gli adottanti, la sussistenza dei requisiti richiesti dal precedente art. 6 in contrasto con gli artt. 2, 3 e 31 della Costituzione e non prevede, in conformità ai principi affermati da tali norme costituzionali, che, in casi particolari, al limite dell'età si possa derogare quando l'applicazione della norma comporti al minore un danno irreversibile, come quello derivante dalla separazione dal fratello o dalla sorella;

Dispone la sospensione del presente giudizio sulla dichiarazione di efficacia, nello Stato italiano, della sentenza del tribunale distrettuale di Braila (Romania) del 26 marzo 1991 nella parte riguardante la minore Anton Claudia Viorica, ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone l'affidamento provvisorio della nominata minore Anton Claudia Viorica ai coniugi Dolciamore Nicola e Spezzacatena Elisabetta fino alla definizione del predetto giudizio sospeso e delega il servizio sociale del comune di Giovinazzo a controllare il buon andamento dell'affidamento trasmettendo anche a questo tribunale relazioni scritte bimestrali;

Ordina alla cancelleria di dare relativa comunicazione al predetto servizio;

Dichiara che ai coniugi affidatari sono dovuti e direttamente erogati gli assegni familiari ed ogni altra prestazione di carattere economico, sociale, previdenziale e mutualistico per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della minore, nonché il trattamento delle leggi n. 903/1977, n. 1204/1971 e n. 597/1973;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata ai coniugi Dolciamore Nicola e Spezzacatena Elisabetta, al procuratore della Repubblica presso questo tribunale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Bari il 15 maggio 1991.

Il presidente: FIORE

Depositato in cancelleria il 17 maggio 1991.

Il collaboratore di cancelleria: MUSCETTA

91C1031

N. 561

*Ordinanza emessa il 27 maggio 1991 dal pretore di Taranto
nel procedimento penale a carico di Greco Domenico ed altro*

Processo penale - Procedimento di oblazione nel giudizio pretorile - Istanza di oblazione avanzata nella fase successiva alla emissione del decreto di citazione in giudizio - Decisione subordinata al consenso vincolante del p.m. - Non consentita proposizione della medesima istanza anche in epoca successiva alla scadenza del termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione a giudizio - Ingiustificata disparità di trattamento fra chi richiede il beneficio nel corso delle indagini preliminari (nel caso il parere del p.m. non è vincolante) e chi lo richiede in epoca successiva alla emissione del decreto di citazione, e fra gli imputati di reati oblazionabili di competenza del tribunale e imputati di analoghi reati di competenza del pretore.

(C.P.P. 1983, artt. 557 e 558; d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 141).

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Letti gli atti del procedimento penale a carico di Greco Domenico e Greco Cosimo imputati come in atti;

PREMESSO IN FATTO

Entrambi venivano tratti a giudizio per l'udienza dibattimentale del 27 maggio 1991 a seguito di decreto di citazione emesso il 16 gennaio 1991 in relazione ai rubricati reati e ritualmente notificato agli stessi rispettivamente in data 19 febbraio 1991 e 4 febbraio 1991. In data 14 maggio 1991 presentavano istanza di oblazione ai sensi dell'art. 162-bis del c.p. Il 17 maggio 1991 detta istanza veniva comunicata al p.m. per quanto di sua competenza. In data 18 maggio 1991 quest'ultimo rendeva gli atti con parere sfavorevole ritenendo la richiesta degli imputati inammissibile. Rilevava che la domanda di oblazione poteva essere proposta o nel corso delle indagini preliminari o ex art. 557 c.p.p. e che nella specie era stata presentata oltre il termine di giorni quindici dalla notificazione del decreto di citazione a giudizio, e, pertanto, la parte era ormai decaduta dalla relativa facoltà.

RILEVATO IN DIRITTO

Il procedimento di oblazione nel giudizio pretorile, così come si ricava dal combinato disposto degli artt. 555, 557 e 558 del c.p.p. e 141 delle disp. att. del c.p.p., sembra svilupparsi nel modo seguente: la richiesta relativa può avanzarsi sia nel corso delle indagini preliminari (art. 141, primo comma, della disp. att. del c.p.p.) che nei quindici giorni successivi alla notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 555, primo comma, lett. e), nel c.p.p.). Nell'un caso

e nell'altro, il p.m. la trasmetterà, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari (art. 141, primo comma, delle disp. att. del c.p.p.). È prevista una difforme regolamentazione, in ordine al comportamento del p.m., nelle due circostanze. Nel primo caso quest'ultimo inoltra la domanda accompagnandola con un semplice parere non vincolante per il g.i.p. (art. 141, quarto comma, delle disp. att. del c.p.p.); nel secondo caso sembra che solo se lo stesso p.m. si sarà orientato per un assenso trasmetterà gli atti al g.i.p.; altrimenti li invierà al pretore affinché si proceda al dibattimento (artt. 557 e 558 del c.p.p.). L'unica argomentazione che può essere adotta per giustificare siffatta differenziata disciplina è la seguente: «nella seconda ipotesi il p.m. ha già preso posizione mediante la emissione del decreto di citazione a giudizio sicché l'oblazione dovrebbe rientrare nelle varie forme di accordo, in ordine alla definizione del procedimento, tra parte privata e parte pubblica e richiede, quindi, il consenso vincolante di quest'ultima; nella prima ipotesi è, invece, la persona sottoposta alle indagini ad assumere l'iniziativa di ricorrere all'oblazione investendo della richiesta il giudice quando ancora il p.m. nessuna posizione ha preso in ordine al rito». Non vi è chi non veda come, comunque, tale disciplina crea una disparità di trattamento non solo fra chi nel giudizio pretorile richiede il beneficio nel corso delle indagini preliminari e chi lo richieda in epoca successiva alla notifica del d.c., ma anche fra imputati di reati oblazionabili di competenza del tribunale e imputati di analoghi reati di competenza del pretore. Ne risulta indubitabilmente violato l'art. 3 della Costituzione. Ma da quanto sopra esposto emergono, altresì, le seguenti considerazioni:

a) unico competente a decidere sull'istanza di oblazione sarebbe il g.i.p. e mai il pretore del dibattimento (in tale ottica vanno inquadrate anche le disposizioni di cui agli artt. 464, e 604 settimo comma, del c.p.p.);

b) conseguentemente risulterebbe implicitamente abrogato l'art. 162-bis del c.p. nella parte in cui consente al contravventore di avanzare la predetta istanza prima dell'apertura del dibattimento e cioè prima del compimento delle attività indicate negli artt. 484 e segg. del c.p.p. (art. 492 del c.p.p.); nonché di riproporla sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (art. 523 del c.p.p.). Orbene la possibilità di ricorrere all'oblazione è vista dal legislatore del nuovo codice come utile strumento per una definizione rapida del procedimento pretorile, unitamente al patteggiamento e al giudizio abbreviato. Invero il predetto art. 555, primo comma, lett. e), include, tra i requisiti del d.c. a giudizio emesso dal p.m., l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti; l'imputato può, entro il termine ivi indicato, optare per i riti alternativi fra i quali l'oblazione. Analoga disciplina è dettata in tema di decreto penale (art. 464 del c.p.p. e 141 del disp. att. del c.p.p.). Ma mentre con riferimento al patteggiamento il legislatore ha previsto che la relativa richiesta possa essere formulata sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446 del c.p.p.), relativamente all'oblazione ha individuato quale termine finale per la relativa richiesta, quello dei quindici giorni successivi alla notifica del d.c. creando una ingiustificata e irrazionale disparità di trattamento, censurabile quindi ancora *ex* art. 3 della Costituzione, fra coloro che intendono usufruire dei diversi riti alternativi nel giudizio pretorile. Tale disparità, appare viepiù stridente se si tiene presente che alla richiesta di oblazione potrebbe conseguire immediatamente una declaratoria di estinzione del reato: mentre a quella di patteggiamento, una pronuncia che è equiparata ad una sentenza di condanna (art. 445 del c.p.p.). Relativamente alla rilevanza della questione sul presente giudizio, va osservato:

a) entrambi gli imputati sono incensurati; quindi non sussistono condizioni soggettive preclusive all'applicazione del beneficio;

b) sulle conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte dei contravventori va segnalato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale «devono intendersi» *ope legis* acquisiti o acquisibili al patrimonio dello Stato le opere e i manufatti realizzati su spazi del demanio marittimo senza concessione ... di modo che sarebbe vietato al costruttore, in caso di occupazione operata con manufatti infissi nel suolo con carattere di stabilità, ogni ulteriore atto di disposizione o di uso, compreso quello di demolirle ... (cass. sez. III sent. n. 4228 del 5 maggio 1983 (ud. 25 febbraio 1983)). Senza contare che la eventuale imposizione al contravventore della condotta indicata nell'art. 162-bis c.p. potrebbe costituire illegittima interferenza in un campo le cui scelte sono riservate alla discrezionalità dell'amministrazione la quale «in caso di realizzazione di opere abusive su aree del demanio marittimo, potrebbe, anziché far valere i propri diritti sulle costruzioni abusive, stipulare un formale atto di concessione-contratto ove sussista un interesse pubblico al perdurare della concessione e sia opportuno definire il regime delle costruzioni abusive di non facile rimozione». (Cons. - Stato sez. II 4 aprile 1979, n. 1141/77, in Cons. Stato 1981 I, 225). Quindi non sussistono neanche ostacoli di natura oggettiva all'applicazione del suddetto beneficio. Se fossero accolte le censure di illegittimità costituzionale delle norme surriferite, i predetti imputati sarebbero ancora legittimati a proporre istanza di oblazione anche in presenza della scadenza del termine di cui all'art. 555, primo comma, lett. e), del c.p.p. e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87, e provvedendo d'ufficio;

Ritiene rilevante e non infodata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 557 e 558 del c.p.p. e 141 delle disp. att. del c.p.p. con riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione nella parte in cui subordinano al consenso vincolante del p.m., la decisione sulla istanza di oblazione nella fase successiva all'emissione del decreto di citazione a giudizio; nonché nella parte in cui non consentono la proposizione della medesima istanza anche al pretore in epoca successiva alla scadenza del termine di giorni quindici dalla notifica del d.c. e sino a quando non interviene la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

Sospende il presente procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria perché notificchi la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunichi la stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Taranto, addì 27 maggio 1991

Il pretore: ARGENTINO

91C1032

N. 562

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dalla Corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Fontana Stefano ed altri

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega in base ai quali il nuovo codice di procedura penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio con conseguente accentuazione del principio della terzietà del giudice - Impossibilità di considerare legittimamente precostituito il giudice che per l'attività processuale in precedenza svolta non assicura la certezza della imparzialità.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2).

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Con atto depositato il 7 maggio 1991 i difensori di Fontana Stefano + 10, imputati di associazione per delinquere aggravata ed altro nel procedimento penale iscritto al n. 6981/90 r.g.n.r., pendente dinanzi al tribunale di Palermo, hanno dichiarato, nell'interesse dei propri assistiti, di ricusare il dott. Francesco Ingargiola, presidente del collegio giudicante, ed il dott. Salvatore Barresi, giudice a latere, avendo tali magistrati, nella fase delle indagini preliminari, rispettivamente presieduto e composto il tribunale della libertà, e così partecipato alla pronuncia delle ordinanze in data 13 marzo 1990, confermate — dopo una ampia valutazione del merito — di quelle del g.i.p. presso il tribunale di Palermo che avevano applicato a Madonia Francesco e Galatoto Raffaele la misura cautelare della custodia in carcere.

In particolare gli istanti hanno dedotto che una interpretazione estensiva del disposto dell'art. 34 del c.p.p. consentirebbe di ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito del regime delle incompatibilità del giudice correlate al compimento di atti nelle precedenti fasi dello stesso processo; in subordine, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha concorso, quale componente del tribunale della libertà, al riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e ciò sul duplice rilievo che tale norma contrasterebbe:

a) con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché non rispetterebbe le direttive del legislatore delegante né in ordine all'attuazione del sistema accusatorio né in ordine all'adeguamento del c.p.p. alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

»

b) con gli artt. 25 e 101 della Costituzione perché, con l'inosservanza delle esigenze di imparzialità e terzietà del giudice, quali scaturiscono dal sistema accusatorio, l'organo giudicante non potrebbe essere qualificato «giudice naturale».

Con ordinanza del 13 maggio 1991 questa corte, disponendo procedersi nelle forme di cui all'art. 127 del c.p.p., riservava all'udienza di trattazione «tutte le questioni» (ivi comprese quelle sull'ammissibilità della dichiarazione) ed ordinava — ex art. 41, secondo comma, del c.p.p. — la sospensione temporanea di ogni attività processuale del giudice recusato, ad eccezione degli atti urgenti.

All'udienza camerale di trattazione dell'istanza il p.g. ed i difensori degli imputati hanno avuto la parola, come da verbale in atti. In particolare l'avv. Barone ha precisato che la posizione del proprio assistito Galatolo Giovanni è stata stralciata. Va pertanto preliminarmente dichiarata inammissibile la dichiarazione di ricusazione fatta nell'interesse del detto imputato non essendo costui più parte per separazione dei giudizi del procedimento relativamente al quale le dichiarazioni di ricusazione furono fatte. Invero l'interesse di costui alla ricusazione può sorgere solo se e quando la sua posizione (stralciata) sarà trattata da giudici che abbiano composto il tribunale della libertà.

Ciò premesso si osserva:

1) La dichiarazione di ricusazione è ammissibile, ancorché sia stata sottoscritta soltanto dai difensori degli imputati, sul rilievo che il relativo potere, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del c.p.p., rientra fra le facoltà attribuite allo stesso difensore per il semplice mandato defensionale, senza necessità di alcuna specifica ed ulteriore autorizzazione della parte assistita, dato che la norma, distinguendo fra il difensore ed il procuratore speciale, presuppone che il primo non abbia bisogno di mandato *ad hoc* comunque formalizzato.

Tale principio, desumibile dal dato testuale, è conforme a quanto statuito da parte della giurisprudenza sotto l'impero del c.p.p. previgente (Cass. sez. I, 30 marzo 1989, n. 583) e deve ritenersi a maggior ragione operante nella vigenza del c.p.p. del 1988, ove si abbia riguardo all'ampiezza dei poteri di rappresentanza che all'art. 99, primo comma, del c.p.p. sono conferiti al difensore dell'imputato.

2) Nel merito deve innanzi tutto rilevarsi che i casi di incompatibilità, astensione e ricusazione — in quanto pongono eccezioni alla generale capacità del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti — sono tassativamente previsti dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Pertanto non è consentito ritenere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta nell'ambito del regime delle incompatibilità di cui all'art. 34 del c.p.p. attraverso un'interpretazione estensiva o analogica di tale norma.

3) Quanto alla questione di legittimità costituzionale la corte, preso atto della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 496/1990 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.) ne ritiene la non manifesta infondatezza, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.

È opportuno, a tale riguardo, prendere le mosse dal rilievo che, secondo la direttiva di ordine generale di cui all'art. 2, primo comma, parte prima, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, il nuovo codice di procedura penale «deve attuare i caratteri del sistema accusatorio», e ciò, ovviamente, nell'ottica del pieno adeguamento ai principi della Costituzione ed alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia anche in tema di giudizio imparziale ed indipendente.

Non si può trascurare, però, che in tale quadro il legislatore delegante, specificando i casi di incompatibilità del giudice con la direttiva n. 67, ha voluto sottolineare che non sempre da una valutazione precedentemente data (si considerino le decisioni sulle istanze relative allo *status libertatis* dell'imputato emesse nella stessa fase del processo poi definito dal medesimo giudice) o dalla partecipazione ad una precedente fase scaturisce una situazione di incompatibilità per il successivo giudizio sul merito o per le fasi successive.

Ne deriva che, nei casi controversi, occorre valutare se la norma di procedura che non li prevede fra le incompatibilità del giudice rispetti sostanzialmente i principi generali dettati dal legislatore delegante.

Nel caso in esame è dunque da chiedersi se «la valutazione di merito del giudice del dibattimento possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata, dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali» (Corte costituzionale n. 496/1990 citati).

In tale prospettiva è significativo sul punto — ad avviso di questa Corte — il c.d. «regime del doppio fascicolo» (artt. 431 e 433 del c.p.p.), alla cui stregua tutti gli atti delle indagini preliminari, esclusi quelli indicati nell'art. 431 del c.p.p., sono sottratti alla conoscenza di chi deve partecipare alla normale fase del giudizio e restano inclusi nel fascicolo del p.m., accessibile alle sole parti.

Ora l'identica esigenza non consente ai componenti del tribunale della libertà, che abbiano concorso a decidere ex art. 309 del c.p.p. sull'istanza di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, di partecipare ai giudizi nei quali sia preclusa la possibilità di tenere conto (salve le eccezioni di legge) degli atti delle indagini preliminari.

Invero in tal caso il tribunale della libertà, per decidere, deve richiamare gli atti sui quali si è fondato il convincimento del g.i.p., e tali non possono essere che quelli delle indagini preliminari.

4) Indipendentemente dalla osservanza, o meno, dei criteri fissati dalla legge delega, questa corte ritiene, poi, che non possa considerarsi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma *de qua*, nei limiti sopra indicati, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.

L'innegabile accentuazione del principio della «terzietà» del giudice nel sistema accusatorio può invero portare ad escludere che sia giudice naturale legittimamente preconstituito chi per l'attività processuale precedentemente svolta, non assicuri la certezza dell'imparzialità, con l'impossibilità di una valutazione preconcepita sia in ordine all'acquisizione delle prove sia in ordine al merito.

Non fondato, invece, è il riferimento alla violazione, all'art. 101 della Costituzione perché nella specie non viene in questione l'indipendenza del giudice.

5) La questione è, nel caso in esame, rilevante, considerato che il presidente del collegio giudicante dott. Franco Ingargiola ed il giudice a latere dott. Salvatore Barresi sono gli stessi magistrati che, in qualità rispettivamente di presidente del tribunale della libertà e giudice relatore, respinsero le richieste di riesame formulate da Madonia Francesco e Galatolo Raffaele dopo avere preso visione degli atti delle indagini preliminari.

6) Ai sensi dell'art. 23 della l.c. 11 marzo 1953, n. 87, va perciò disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, va ordinata la sospensione del presente procedimento e vanno demandate alla cancelleria le notifiche e le comunicazioni di rito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 127 del c.p.p., 23 della l.c. 11 marzo 1953, n. 87, preliminarmente dichiarata inammissibile la ricusazione proposta nell'interesse di Galatolo Giovanni;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione — in relazione all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — nonché con l'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha concorso, quale componente del tribunale della libertà, al riesame ex art. 309 del c.p.p. di un provvedimento restrittivo della libertà personale;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento di ricusazione in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al procuratore generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che a cura della stessa cancelleria l'ordinanza venga altresì comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Palermo, addì 10 giugno 1991

Il presidente: PASSANTINO

I consiglieri relatori: CALABRESE - COTTONE

N. 563

Ordinanza emessa il 10 giugno 1991 dalla corte di appello di Palermo nel procedimento penale a carico di Aglieri Pietro ed altri

Processo penale - Dibattimento - Conoscenza degli atti delle indagini preliminari per avere il giudice pronunciato o concorso a pronunciare provvedimento di natura cautelare o quale g.i.p. o quale componente del tribunale della libertà - Incompatibilità a esercitare le funzioni di giudizio - Omessa previsione - Asserita violazione dei criteri direttivi contenuti nella legge di delega in base ai quali il nuovo codice di procedura penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio con conseguente accentuazione del principio della terzietà del giudice - Impossibilità di considerare legittimamente precostituito il giudice che per l'attività processuale in precedenza svolta non assicura la certezza della imparzialità.

(C.P.P. 1988, art. 34, secondo comma).

(Cost., artt. 25, 76 e 77; legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2).

LA CORTE DI APPELLO

Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente ordinanza.

Con atto depositato il 9 maggio 1991 i difensori di Aglieri Pietro + 15, imputati di associazione per delinquere aggravata ed altro nel procedimento penale iscritto al n. 2459/1990 r.g.n.r., pendente dinanzi al tribunale di Palermo, hanno dichiarato, nell'interesse dei propri assistiti, di ruscare il dott. Costantino Franco, presidente del collegio giudicante, avendo tale magistrato, nella fase delle indagini preliminari, presieduto il tribunale della libertà, e così partecipato alla pronunzia della ordinanza in data 8 gennaio 1990, confermativa — dopo una ampia valutazione del merito — di quelle del g.i.p. presso il tribunale di Palermo che aveva applicato al predetto Aglieri la misura cautelare della custodia in carcere.

In particolare gli istanti hanno dedotto che una interpretazione estensiva del disposto dell'art. 34 del c.p.p. consentirebbe di ricondurre la fattispecie in esame nell'ambito del regime delle incompatibilità del giudice correlate al compimento di atti nelle precedenti fasi dello stesso processo; in subordine, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 496 del 26 ottobre 1990, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 34 del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha concorso, quale componente del tribunale della libertà, al riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, e ciò sul duplice rilievo che tale norma contrasterebbe:

a) con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, perché non rispetterebbe le direttive del legislatore delegante né in ordine all'attuazione del sistema accusatorio né in ordine all'adeguamento del c.p.p. alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia;

b) con gli artt. 25 e 101 della Costituzione perché, con l'inosservanza delle esigenze di imparzialità e terzietà del giudice, quali scaturiscono dal sistema accusatorio, l'organo giudicante non potrebbe essere qualificato «giudice naturale».

Con ordinanza del 13 maggio 1991 questa corte, disponendo procedersi nelle forme di cui all'art. 127 del c.p.p., riservava all'udienza di trattazione «tutte le questioni» (ivi comprese quelle sull'ammissibilità della dichiarazione) ed ordinava — ex art. 41, secondo comma, del c.p.p. — la sospensione temporanea di ogni attività processuale del giudice ruscato, ad eccezione degli atti urgenti.

All'udienza camerale di trattazione dell'istanza il p.g. ed i difensori degli imputati hanno avuto la parola, come da verbale in atti.

Ciò premesso si osserva:

1) La dichiarazione di ruscazione è ammissibile, ancorché sia stata sottoscritta soltanto dai difensori degli imputati, sul rilievo che il relativo potere, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del c.p.p., rientra fra le facoltà attribuite allo stesso difensore per il semplice mandato defensionale, senza necessità di alcuna specifica ed ulteriore autorizzazione della parte assistita, dato che la norma, distinguendo fra il difensore ed il procuratore speciale, presuppone che il primo non abbia bisogno di mandato *ad hoc* comunque formalizzato.

Tale principio, desumibile dal dato testuale, è conforme a quanto statuito da parte della giurisprudenza sotto l'impero del c.p.p. previgente (Cass. sez. I, 30 marzo 1989, n. 583) e deve ritenersi a maggior ragione operante nella vigenza del c.p.p. del 1988, ove si abbia riguardo all'ampiezza dei poteri di rappresentanza che dall'art. 99, primo comma, del c.p.p. sono conferiti al difensore dell'imputato.

2) Nel merito deve innanzi tutto rilevarsi che i casi di incompatibilità, astensione e ricusazione — in quanto pongono eccezioni alla generale capacità del giudice ed alle norme dell'ordinamento giudiziario relative alla formazione degli organi giudicanti — sono tassativamente previsti dalla legge e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Pertanto non è consentito ritenere che la fattispecie in esame possa essere ricondotta nell'ambito del regime delle incompatibilità di cui all'art. 34 del c.p.p. attraverso un'interpretazione estensiva o analogica di tale norma.

3) Quanto alla questione di legittimità costituzionale la corte, preso atto della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 496/1990 (con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede che non può partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini preliminari presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554, secondo comma, del c.p.p.) ne ritiene la non manifesta infondatezza, nei limiti che saranno precisati nel prosieguo.

È opportuno, a tale riguardo, prendere le mosse dal rilievo che, secondo la direttiva di ordine generale di cui all'art. 2, primo comma, parte prima, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, il nuovo codice di procedura penale «deve attuare i caratteri del sistema accusatorio», e ciò, ovviamente, nell'ottica del pieno adeguamento ai principi della Costituzione ed alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia anche in tema di giudizio imparziale ed indipendente.

Non si può trascurare, però, che in tale quadro il legislatore delegante, specificando i casi di incompatibilità del giudice con la direttiva n. 67, ha voluto sottolineare che non sempre da una valutazione precedentemente data (si considerino le decisioni sulle istanze relative allo *status libertatis* dell'imputato emesse nella stessa fase del processo poi definito dal medesimo giudice) o dalla partecipazione ad una precedente fase scaturisce una situazione di incompatibilità per il successivo giudizio sul merito o per le fasi successive.

Ne deriva che, nei casi controversi, occorre valutare se la norma di procedura che non li prevede fra le incompatibilità del giudice rispetti sostanzialmente i principi generali dettati dal legislatore delegante.

Nel caso in esame è dunque da chiedersi se «la valutazione di merito del giudice del dibattimento possa essere (o possa ritenersi che sia) condizionata, dallo svolgimento di determinate attività nelle precedenti fasi del procedimento o dalla previa conoscenza dei relativi atti processuali» (Corte costituzionale n. 496/1990 citati).

In tale prospettiva è significativo sul punto — ad avviso di questa Corte — il c.d. «regime del doppio fascicolo» (artt. 431 e 433 del c.p.p.), alla cui stregua tutti gli atti delle indagini preliminari, esclusi quelli indicati nell'art. 431 del c.p.p., sono sottratti alla conoscenza di chi deve partecipare alla normale fase del giudizio e restano inclusi nel fascicolo del p.m., accessibile alle sole parti.

Ora l'identica esigenza non consente ai componenti del tribunale della libertà, che abbiano concorso a decidere ex art. 309 del c.p.p. sull'istanza di riesame di un provvedimento restrittivo della libertà personale, di partecipare ai giudizi nei quali sia preclusa la possibilità di tenere conto (salve le eccezioni di legge) degli atti delle indagini preliminari.

Invero in tal caso il tribunale della libertà, per decidere, deve richiamare gli atti sui quali si è fondato il convincimento del g.i.p., e tali non possono essere che quelli delle indagini preliminari.

4) Indipendentemente dalla osservanza, o meno, dei criteri fissati dalla legge delega, questa corte ritiene, poi, che non possa considerarsi manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma *de qua*, nei limiti sopra indicati, per violazione dell'art. 25 della Costituzione.

L'innegabile accentuazione del principio della «terzietà» del giudice nel sistema accusatorio può invero portare ad escludere che sia giudice naturale legittimamente precostituito chi per l'attività processuale precedentemente svolta, non assicuri la certezza dell'imparzialità, con l'impossibilità di una valutazione preconcepita sia in ordine all'acquisizione delle prove sia in ordine al merito.

Non fondato, invece, è il riferimento alla violazione, all'art. 101 della Costituzione perché nella specie non viene in questione l'indipendenza del giudice.

5) La questione è, nel caso in esame, rilevante, considerato che il presidente del collegio giudicante dott. Franco è lo stesso magistrato che, in qualità di presidente relatore del tribunale della libertà, respinse la richiesta di riesame formulata dallo Aglieri, dopo avere preso visione degli atti delle indagini preliminari.

6) Ai sensi dell'art. 23 della l.c. 11 marzo 1953, n. 87, va perciò disposta l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, va ordinata la sospensione del presente procedimento e vanno demandate alla cancelleria le notifiche e le comunicazioni di rito.

P. Q. M.

Visti gli artt. 127 del c.p.p., 23 della l.c. 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione — in relazione all'art. 2 della legge 16 febbraio 1987, n. 81 — nonché con l'art. 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del giudice che ha concorso, quale componente del tribunale della libertà, al riesame ex art. 309 del c.p.p. di un provvedimento restrittivo della libertà personale;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone la sospensione del procedimento di recusazione in corso;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al procuratore generale, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina che a cura della stessa cancelleria l'ordinanza venga altresì comunicata ai Presidenti delle Camere del Parlamento.

Palermo, addì 10 giugno 1991

Il presidente: PASSANTINO

I consiglieri relatori: CALABRESE - COTTONE

91C1034

N. 564

Ordinanza emessa il 22 maggio 1991 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Carta Piero e S.r.l. Cooperativa Prodest

Procedimento civile - Controversie individuali di lavoro - Competenza funzionale del pretore - Assegnazione alla competenza del giudice ordinario delle controversie in tema di rapporti fra socio lavoratore e società cooperativa di produzione e lavoro - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altri rapporti di natura associativa e rispetto al lavoratore subordinato - Incidenza sul diritto di difesa.

(C.P.C., art. 409).

(Cost., artt. 3, 24 e 45).

Carta Pietro, con gli avvocati Stefano Vespa e Augusto Bianchi contro la Cooperativa Prodest a r.l., con l'avv. Giampà.

Verbale di udienza 2 maggio 1991. È presente il ricorrente con l'avv. Vespa.

È presente per la cooperativa il presidente con l'avv. Giampà.

Il pretore esperisce il tentativo di conciliazione, che dà esito negativo.

L'avv. Vespa, insistendo per le istanze istruttorie, precisa le proprie conclusioni come segue: voglia il pretore, previo accertamento della propria competenza funzionale trattandosi di rapporto esclusivamente o prevalentemente di lavoro, riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 409 del c.p.c., accogliere le conclusioni indicate in ricorso. In via subordinata, viene proposta eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 409 del c.p.c. nella parte in cui non ricomprende tra le ipotesi di competenza funzionale anche il rapporto di lavoro del socio/lavoratore di cooperativa a r.l. di grandi dimensioni, con riferimento agli artt. 3, 24, 36 e 45 della Costituzione.

L'avv. Giampà precisa come nella memoria difensiva.

Il pretore invita le parti alla discussione orale.

I difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni.

Il pretore rinvia per eventuali repliche e per la lettura del dispositivo al 21 maggio 1991 ore 11.

Sono presenti l'avv. Nespar per il ricorrente e per l'avv. Giampà il dott. proc. Giovanna Giampà per la cooperativa, i quali si riportano alle rispettive conclusioni e argomentazioni già in atto.

IL PRETORE

Pronuncia la seguente ordinanza:

RITENUTO IN FATTO

che il ricorrente impugna la risoluzione del rapporto di lavoro con la cooperativa convenuta, previo — ove occorra — annullamento della delibera di esclusione dalla società, senza peraltro dedurre l'autonoma configurazione di un rapporto di lavoro subordinato accanto al rapporto associativo, con la conseguenza che il rapporto intercorso tra le parti, e dedotto in giudizio, deve qualificarsi come associativo e non di lavoro subordinato;

che avanti al tribunale di Milano lo stesso ricorrente ha impugnato la delibera di esclusione dalla società ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del codice civile, proponendo *sub specie* di risarcimento del danno le medesime richieste economiche avanzate nel presente giudizio, vale a dire la corresponsione delle retribuzioni e dei compensi non percepiti dal giorno dell'esclusione al giorno in cui sarà reintegrato nella qualità di socio, oltre al ristoro di (imprecisati) danni ulteriori;

che la cooperativa convenuta eccepisce la litispendenza tra i due giudizi e l'incompetenza funzionale di questo pretore, invocando a quest'ultimo proposito il consolidato orientamento giurisprudenziale che assegna alla competenza del giudice ordinario le controversie in tema di rapporti associativi tra socio lavoratore e società cooperativa di produzione e lavoro (orientamento al quale anche questo giudice ha più volte aderito in passato);

CONSIDERATO IN DIRITTO

che non sembra sussistere tra i due giudizi l'eccepita litispendenza, attesa la diversità dei profili sotto i quali il ricorrente impugna la propria esclusione dalla società;

che, in ogni caso, si prospetta come logicamente prioritario l'esame della questione di competenza, atteso che l'eventuale affermazione della competenza di questo giudice nel presente giudizio — patrocinata dal ricorrente — potrebbe comportare analoga affermazione anche in ordine al giudizio di opposizione *ex art.* 2527 del codice civile pendente dinanzi al tribunale di Milano, secondo una delle possibili soluzioni del problema di coordinamento normativo tra questa disposizione e quella dell'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile che in tal caso si porrebbe;

che sulla questione di competenza una rimediazione appare opportuna alla luce della recente sentenza n. 5780/90 con cui la Corte di cassazione ha ribaltato l'orientamento consolidato, affermando la riconducibilità allo schema della collaborazione *ex art.* 409, n. 3, del codice di procedura civile delle prestazioni lavorative rese dal socio di società cooperativa in adempimento del vincolo associativo, e ciò in virtù di quella tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro che vede già applicate pacificamente ad altri rapporti di natura associativa (per es. quelli inerenti alla impresa familiare) le norme introdotte con la legge n. 533/1973;

che la rimediazione della questione non può, ad avviso di questo giudice, sfociare nella equiparazione del rapporto associativo con i rapporti di collaborazione previsti nell'art. 409, n. 3, atteso che la nozione di «collaborazione» cui la norma fa riferimento è pur sempre ritagliata sugli schemi contrattuali tipici dalla stessa norma richiamati (agenzia e rappresentanza commerciale), i quali rimandano indubitabilmente alla necessità di uno scambio tra due centri di interesse distinti e separati;

che sono, d'altra parte, innegabili le esigenze che hanno orientato l'interpretazione data dalla Cassazione all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile nella recente pronuncia, atteso che l'esclusione dei rapporti associativi come quello in esame dalla competenza del giudice del lavoro — quale si desume dall'art. 409 — non si giustifica alla luce dell'accennata tendenza espansiva del diritto processuale del lavoro ed è tale da provocare una ingiustificata disparità di trattamento non solo con altri rapporti di natura associativa, ma addirittura con la normale figura del lavoratore subordinato, con la quale il socio lavoratore di cooperativa di produzione e lavoro (specie se di grosse dimensioni) condivide certamente una posizione di subordinazione economica, se non giuridica;

che tale disparità di trattamento è tanto più evidente quanto più difficilmente contestabile risulti l'intento che ha guidato il legislatore nell'estendere il rito del lavoro ai rapporti caratterizzati dalla «parasubordinazione», che è quello di offrire un rito più agile e strumenti processuali più adeguati a tutti i soggetti che prestino attività lavorativa in una posizione di subordinazione economica, anche se non giuridica, nei confronti del soggetto che beneficia della prestazione;

che si palesa, pertanto, non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile, nella parte in cui non contempla anche il rapporto tra socio lavoratore e cooperativa di produzione e lavoro, così come sollevata dal ricorrente in relazione agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione;

che evidente è la rilevanza della questione, atteso che da essa dipende la soluzione di entrambe le questioni pregiudiziali sollevate dalla convenuta (litispendenza e incompetenza);

P. Q. M.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale affinché risolva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura civile nei termini sopra precisati, con riferimento agli artt. 3, 24 e 45 della Costituzione;

Dispone la sospensione del presente giudizio;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai presidenti dei due rami del Parlamento.

Il pretore: MONTERA

91C1035

N. 565

*Ordinanza emessa il 15 maggio 1991 dal pretore di Milano
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Granata Italia e I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Consentita erogazione della pensione sociale, pur in difetto delle relative condizioni reddituali, alle sole posizioni già definite - Omessa estensione della sanatoria ai soggetti ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda per ottenere la pensione sociale sulla base dei requisiti economici stabiliti per la pensione di inabilità - Ingiustificata disparità di trattamento con incidenza sul principio di buon andamento della p.a.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsione di diversi limiti di reddito a seconda della differente prestazione (pensione di inabilità, pensione sociale e assegno di invalidità) - Irragionevolezza con incidenza sul principio di assicurazione ai cittadini di mezzi adeguati alle esigenze di vita.

(Legge 21 marzo 1988, n. 93, art. 1, secondo comma; d.-l. 8 febbraio 1988, n. 25; legge 23 febbraio 1977, n. 29, art. 1; d.-l. 23 dicembre 1976, n. 850; legge 29 febbraio 1980, n. 33, art.14-septies; legge 30 aprile 1969, n. 153, art. 26).

(Cost., artt. 3, 38 e 97).

IL PRETORE

Oggi, 20 gennaio 1991, innanzi il dott. Filadoro, è comparsa la dott. proc. Maria Antonietta Biagioli Agosti, nonché la parte personalmente, signora Granata Italia. La dott. proc. Biagioli Agosti chiede, preliminarmente, che il presente giudizio venga riunito all'altro, ugualmente pendente innanzi codesto pretore e chiamato all'udienza odierna avente r.g. 8875/90 trasmesso sempre dalla ricorrente, contro l'I.N.P.S., quale erede di Granata Bassano, suo padre, mentre il presente riguarda la posizione della successione in morte della madre, Fontanella Maria.

È pure presente l'avv. Fenigli per l'I.N.P.S.

Sciogliendo la riserva che precede;

RILEVA

Con sentenza n. 286 dell'11-14 giugno 1990, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 8 del d.lgs. n. 509/1968 sollevata con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

La questione è stata ora riproposta dalla difesa della parte ricorrente con i due distinti ricorsi.

Osserva infatti la ricorrente che il comitato di assistenza e beneficenza ha riconosciuto alla madre ed al padre di lei (Fontanella Maria e Granata Bassano) il diritto alla pensione di cui alla legge n. 118/1971 e successive modificazioni, a seguito di riconoscimento di inabilità ai sensi della legge n. 18/1980.

I due genitori erano deceduti tuttavia, lasciando come unica erede la figlia che non aveva ricevuto alcunché a titolo di arretrati di pensione (perché i genitori avevano più di sessantacinque anni al momento della decisione della prefettura di Pavia, che pure aveva riconosciuto il diritto alla pensione con decorrenza 1° settembre 1984 (seduta del 1° ottobre 1986).

Costituendosi in giudizio, l'I.N.P.S. contesta la richiesta della ricorrente, riproponendo sostanzialmente le argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale, con la richiamata sentenza.

Occorre brevemente ricordare la farraginosa normativa che ha regolato la materia.

Con legge n. 153/1969 veniva istituita la pensione sociale in favore dei cittadini ultrasessantacinquenni con reddito inferiore ad un determinato limite (art. 26).

Con successiva legge n. 118/1970, veniva istituita la pensione di inabilità (art. 12) e l'assegno di invalidità (art. 13) per gli invalidi civili tra i diciotto e i sessantacinque anni e con le stesse condizioni di reddito previste per la pensione sociale.

La stessa legge prevedeva la trasformazione di queste due forme di assistenza nella pensione sociale (art. 9).

Con due provvedimenti di legge (nn. 29/1977 e 33/1980) i requisiti di reddito venivano elevati considerevolmente per gli invalidi civili totali e parziali.

I limiti di reddito per gli ultrasessantacinquenni rimanevano più ristretti.

Si instaurava così una prassi amministrativa approvata dal Ministero degli interni che riconosceva la pensione di invalidità civile agli ultrasessantacinquenni (in modo da consentire loro l'erogazione della pensione sociale sulla base dei requisiti più favorevoli di reddito previsti per gli invalidi civili).

Tuttavia, questa prassi determinava le reazioni di alcuni giudici (procuratore della Repubblica e giudice istruttore di Rieti) che ipotizzavano in questa condotta gli elementi dell'abuso di ufficio e del peculato, nelle precedenti formulazioni del codice penale (8 novembre 1986 e 5 dicembre 1986).

L'I.N.P.S. in data 20 gennaio 1987 disponeva allora l'immediata sospensione di questo sistema di definizione delle pratiche di pensione sociale. Il Consiglio di Stato condivideva tale decisione. Per legittimare la situazione venutasi a creare a seguito di questi rilievi, veniva approvato il d.-l. n. 495/1987 che con norma di interpretazione autentica ammettava al godimento della pensione sociale anche i mutilati e invalidi civili, che fossero stati riconosciuti tali a seguito di istanza presentata alle apposite commissioni dopo il sessantacinquesimo anno di età. Il decreto non veniva convertito in legge per ragioni di ordine finanziario.

Con successivo d.-l. n. 35/1988, venivano legittimate le situazioni in cui i pagamenti erano già stati disposti, e autorizzate nuove prestazioni solo nel caso in cui fosse stato trasmesso all'I.N.P.S. alla data di entrata in vigore del secondo decreto-legge (febbraio 1988) il provvedimento del CPABP.

Infine, con ulteriore provvedimento restrittivo, la legge di conversione del decreto-legge (n. 93/1988) ribadiva la legittimità delle liquidazioni già effettuate, mentre abrogando il secondo comma dell'articolo, negava per il futuro la possibilità di ulteriori liquidazioni (anche se le delibere erano pervenute entro l'8 febbraio 1988).

Tuttavia, poiché nel frattempo erano state liquidate legittimamente alcune pensioni, la legge di conversione sanciva definitivamente la validità di questi provvedimenti liquidatori per il passato e per il futuro, dichiarando salvi i relativi effetti e rapporti giuridici, disposti in forza della provvisoria vigenza del decreto.

Questo il quadro normativo confuso, contraddittorio e irrazionale.

La Corte costituzionale ha ritenuto legittimo il complesso di questa normativa.

Il pretore non condivide tuttavia questa impostazione e quindi deve rimettere la questione al nuovo esame della Corte.

Innanzitutto appare ingiustificato che si distingua tra soggetti di eguale reddito e parimenti inabili, a seconda che l'invalidità sia riconosciuta prima o dopo il sessantacinquesimo anno di età.

La stessa Corte costituzionale con l'ultima decisione n. 286/1990 ha sottolineato questa incoerenza, precisando che essa scaturisce dalle disposizioni che stabiliscono diversi limiti di reddito per il conseguimento della pensione sociale e di quella di invalidità, ribadendo le argomentazioni già svolte in Corte costituzionale n. 769/1988.

Tale ordine di considerazioni fa ritenere assorbite le ulteriori considerazioni circa l'obiettivo ingiustizia di situazioni differenziate discendenti dalla «maggiore o minore solerzia dell'amministrazione nel provvedere alle domande» nel periodo in cui ebbe vigore il provvedimento di sanatoria introdotto nel 1988, alle quali peraltro la Corte costituzionale ha risposto nella motivazione della sentenza del 1990. Le argomentazioni dell'ordinanza di rimessione vengono comunque qui rিপোस्ते.

Poiché la questione di legittimità costituzionale non appare manifestamente infondata e il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della predetta questione, sospende il procedimento in corso, trasmette gli atti alla Corte costituzionale, perché decida sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 93/1988 (di conversione del d.-l. n. 25/1988) nella parte in cui limita alle posizioni già definite la sanatoria, senza estenderla agli ultrasessantacinquenni che avevano presentato domanda di riconoscimento di invalidità per ottenere la pensione sociale sulla base dei requisiti economici richiesti per la pensione di invalidità (con riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione); nonché sulla questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 della legge n. 29/1977 (di conversione del d.-l. n. 850/1976), 14-septies della legge n. 33/1980 e art. 26 della legge n. 153/1969 e successive modifiche ed integrazioni che stabiliscono limiti di reddito diversi a seconda della diversa prestazione: pensione di inabilità, assegno di invalidità e pensione sociale (con riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione).

Dispone che l'ordinanza sia comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere.

Milano, addì 15 maggio 1991

Il pretore: FILADORO

91C1036

N. 566

Ordinanza emessa il 13 febbraio 1991 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 settembre 1991) dal tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto dalla provincia di Cagliari contro Co.Re.Co. in Cagliari ed altra.

Regione Sardegna - Organi di controllo degli enti locali (nella specie: Co.Re.Co.) - Prevista decadenza dell'organo di controllo non rinnovato entro il termine di sessanta giorni dalla scadenza - Conseguente limitazione, con legge regionale, della operatività della *prorogatio* degli organi di controllo - Lamentata violazione delle norme statutarie prevedenti, come necessaria ed indefettibile, l'attività degli organi di controllo.

Impiego pubblico - Accesso ai pubblici uffici - Reclutamento del personale pubblico delle qualifiche inferiori - Requisiti - Necessità della iscrizione nelle liste di disoccupazione - Conseguente esclusione di coloro che sono già occupati e pertanto professionalmente più meritevoli - Prospettata violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Legge regione Sardegna 23 ottobre 1978, n. 62, art. 9, primo comma, modificato dalla legge regione Sardegna 26 gennaio 1989, n. 6, art. 1; legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 16, modificato dalla legge 20 maggio 1988, n. 96, artt. 4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies).

(Statuto regione Sardegna, art. 46; Cost., n. 97).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 531/90 proposto dalla provincia di Cagliari in persona del presidente in carica rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Cossu presso il cui studio in Cagliari, via Vidal n. 15 è elettivamente domiciliata contro il comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali in Cagliari, in persona del presidente in carica non costituitosi in giudizio e la regione autonoma della Sardegna in persona del presidente della giunta in carica rappresentata e difesa dall'avv. Graziano Campus e dal dott. proc. Gian Piero Contu ed elettivamente domiciliata in Cagliari, viale Trento n. 69 presso l'ufficio legale dell'ente per l'annullamento dell'ordinanza assunta dal Co.Re.Co. in data 16 febbraio 1990, prot. 307/6, che annullava la deliberazione della giunta provinciale di Cagliari n. 243 del 23 gennaio 1990 riguardante la revisione del riequilibrio dell'anzianità pregressa di cui all'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione sarda;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore per la pubblica udienza del 13 febbraio 1991 il consigliere Silvio Ignazio Silvestri;

Uditi l'avv. Giovanni Cessu per la ricorrente e gli avvocati Graziano Campus e Gian Piero Contu per l'amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;

FATTO

La giunta provinciale di Cagliari con deliberazione n. 243 del 23 gennaio 1990, provvedeva ad estendere al proprio personale la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quarta, n. 924 del 21 dicembre 1989 che dà una interpretazione dell'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, più favorevole ai dipendenti sul riequilibrio dell'anzianità progressa da calcolarsi in dodicesimi e non più in ventiquattresimi.

La provincia di Cagliari aveva già deliberato in tale senso con deliberazione g.p. n. 1872 del 31 maggio 1988 in applicazione della sentenza del t.a.r. Puglie, sezione di Bari, n. 1241/86, ma il Coreco aveva annullato tale atto con provvedimento prot. n. 1472/6 del 23 giugno 1988. Contro tale ultimo atto la provincia aveva proposto tempestivo ricorso giurisdizionale nanti questo tribunale.

A seguito della sentenza del Consiglio di Stato di cui sopra, la provincia riteneva di dover dare applicazione al detto giudicato, eppertanto, deliberava di estendere la decisione interpretativa del supremo Collegio ai propri dipendenti con atto della g.p. n. 243/90.

Il Coreco, col provvedimento in epigrafe, ha annullato la deliberazione di cui sopra per violazione dell'art. 17 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155, in quanto tale norma prevede che il calcolo del riequilibrio dell'anzianità di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 deve operarsi dividendo il valore della classe e/o scatto per il coefficiente 24.

Avverso tale atto la provincia ha dedotto i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge regionale sarda 23 ottobre 1978, n. 62.

Illegittimità derivata dell'atto di controllo.

Per il funzionamento del Coreco, istituito con legge regionale sarda 23 agosto 1985, n. 20, e la sua durata in carica valgono, ai sensi dell'art. 1 della legge appena citata, le disposizioni della legge n. 62/1978. L'art. 9 della legge regionale sarda n. 62/1978 stabilisce che «I comitati scadono con l'insediamento del consiglio regionale e due anni e mezzo dopo tale data; essi decadono il sessantesimo giorno delle predette scadenze; entro tale termine il consiglio regionale deve provvedere alla loro ricostituzione».

Il consiglio regionale, rinnovatosi dopo le elezioni del giugno 1989, ha provveduto all'elezione dei componenti dei comitati e, quindi, anche del Co.Re.Co. ma i relativi organi non sono stati insediati in quanto non è stato emanato il decreto del presidente della giunta ai sensi dell'art. 3.

Alla luce di tali elementi sarebbe illegittimo il funzionamento dei comitati nella precedente composizione in quanto essi, ai sensi della disposizione invocata, sarebbero decaduti, eppertanto, non potrebbero svolgere alcuna attività. Il provvedimento di annullamento sarebbe, pertanto, illegittimo in quanto posto in essere da un organo ormai decaduto;

2) violazione dei principi generali in materia di interpretazione. Violazione del principio generale dell'affidamento e dell'irretroattività della legge con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989.

Nel merito dell'impugnato provvedimento viene sollevata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 per due ordini di motivi:

a) ove la norma venisse considerata come un'interpretazione autentica dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 si avrebbe una situazione contraria ai principi generali dell'ordinamento in quanto mediante un atto avente forza di legge viene interpretato un altro atto (il d.P.R. n. 347/1983) che ha valore di atto normativo secondario.

L'illegittimità sarebbe ancor più evidente per la particolare caratteristica del d.P.R. in parola in quanto esso ha natura approvativa di accordi nazionali intervenuti fra la rappresentanza pubblica e i sindacati di categoria come è disciplinato dall'art. 8 della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tale legge (art. 1) è un principio fondamentale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e stabilisce (all'art. 3) che il regime retributivo del personale è disciplinato in base ai procedimenti ivi previsti. Un'interpretazione autentica proveniente da un atto di Governo (seppur successivamente convertito in legge) verrebbe a modificare unilateralmente l'accordo.

Pertanto, l'intervento legislativo verrebbe a vulnerare, in modo costituzionalmente illegittimo, l'intero quadro di riferimento dell'organizzazione dei rapporti economici fra pubblici dipendenti e pubblica amministrazione;

b) ove invece si dovesse ritenere che l'art. 17 del d.-l. introduce una modificazione o integrazione dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983, esso violerebbe il principio generale di affidamento del nostro ordinamento.

Infatti una volta stabilita una intesa mediante gli accordi, le eventuali controversie applicative sarebbero demandate all'interpretazione dei giudici competenti.

Tale quadro istituzionale non potrebbe venire modificato con atto normativo che vanificherebbe, nella sostanza, il contenzioso esistente;

3) illegittimità costituzionale dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 per violazione degli articoli 24 e 113 della Costituzione.

La norma in esame, modificando l'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983, verrebbe a privare il dipendente e in questo caso anche l'attuale ricorrente dei normali strumenti giurisdizionali previsti dall'attuale ordinamento. Nella sostanza, quindi, con l'atto legislativo verrebbe modificato il quadro di riferimento vanificando l'attuale contenzioso atto.

In tal modo si introdurrebbe una norma che viene a privare della tutela giurisdizionale violando gli artt. 24 e 113 della Costituzione.

L'amministrazione regionale si è costituita in giudizio sostenendo che, in base ai principi generali dell'ordinamento, l'organo di controllo continuerebbe comunque a funzionare in regime di *prorogatio* finché non sia insediato il nuovo organo. Ha pure controdedotto alle eccezioni di incostituzionalità prospettate nel ricorso.

Con una successiva memoria la provincia ha richiamato una pronuncia del t.a.r. Sicilia che ha qualificato l'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 come una norma interpretativa con efficacia retroattiva dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 eppertanto, ove il tribunale ritenesse fondato tale precedente giurisprudenziale, ha eccepito l'illegittimità costituzionale della norma sotto i seguenti profili:

4) violazione dei principi generali della legge 29 marzo 1983, n. 93 ed in particolare degli artt. 1, 2, 3 e 4. Violazione dell'art. 67 della Costituzione. Violazione degli artt. 5 e 128 della Costituzione e dell'art. 8 della legge n. 93/1983. Violazione dell'art. 3 della Costituzione.

La legge quadro sul pubblico impiego, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica ai sensi dell'art. 1 della legge stessa, ha stabilito, agli artt. 2 e 3, le materie che sono regolate con legge e quelle in base ad accordi.

Le questioni retributive dei pubblici dipendenti sono, ai sensi del punto 1 dell'art. 3, demandate ad accordi che vengono stipulati tra una delegazione pubblica e una delegazione sindacale. Tali accordi, secondo quanto prevedono gli articoli 6 e seguenti sono recepiti, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, in un decreto del Presidente della Repubblica.

Pertanto, secondo l'amministrazione ricorrente, la sede per la definizione del trattamento economico dei pubblici dipendenti dovrebbe trovare, per un principio ormai recepito nel nostro ordinamento e confermato dalla pronuncia della Corte costituzionale 22 dicembre 1988, n. 1127, la sua naturale fonte nel d.P.R. sottraendo la sua disponibilità a successivi interventi di carattere legislativo.

In base al sistema generale creato con la legge quadro sarebbe dunque necessario un esplicito atto legislativo che, abrogando la disposizione generale contenuta in tale legge, riporti la materia nel campo di disciplina della legge.

L'amministrazione provinciale evidenzia che, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 93/1983, l'accordo è stato posto in essere, a salvaguardia del principio di autonomia riconosciuto agli Enti locali dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, con l'intervento dei rappresentanti dei comuni e delle province. Alla luce di tali principi l'intervento del legislatore, con una norma frammentaria e di carattere «interpretativo» verrebbe a vulnerare non solo l'autonomia degli enti locali, ma soprattutto il quadro generale che la legge n. 93/1983 ha voluto dare, con una omogenea regolamentazione, della disciplina in applicazione dei principi discendenti dall'art. 97 della Costituzione.

Rilevando, inoltre, il lungo tempo trascorso tra l'emissione del d.P.R. n. 347/1983 e quella della norma che pretende di dettarne la corretta interpretazione, l'amministrazione provinciale sostiene che, in tal modo, ove si dovesse ritenere legittimo un intervento settoriale o circoscritto, come nel caso di specie, bisognerebbe concludere che i principi generali della legge n. 93/1983 sarebbero continuamente rimessi in discussione e sostanzialmente vanificati mancando qualsiasi certezza nella materia.

Il consentire la «disapplicazione» della legge quadro con interventi settoriali senza una razionale giustificazione violerebbe anche l'art. 3 della Costituzione, in relazione alle situazioni che medito tempore si sono consolidate tenuto anche conto del fatto che il Consiglio di Stato, sezione quarta, 21 dicembre 1989, n. 924, aveva dato un'interpretazione della norma in senso esattamente opposto a quello di cui all'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 per cui un certo numero di dipendenti avrebbe goduto di un trattamento economico più favorevole;

5) violazione dei principi generale sull'interpretazione ed in modo particolare sull'interpretazione autentica.

La natura particolare del d.P.R. in questione (recepimento di un accordo sindacale) non consentirebbe, secondo la provincia, che possa essere oggetto di un'interpretazione autentica in quanto essa sarebbe consentita solo allo stesso organo da cui proviene la norma interpretata, ovvero all'organo equiparato.

Perciò, data la particolare complessità del procedimento per l'emanazione del d.P.R. n. 347/1983, non sarebbe consentito un intervento unilaterale su un atto per la cui emanazione hanno concorso più parti.

Quanto sopra farebbe ritenere errato attribuire all'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 natura di norma d'interpretazione autentica anche perché mancherebbe nella disposizione qualsiasi riferimento specifico di un tale intento del legislatore. In tal modo la norma in esame avrebbe semplicemente una natura modificativa o sostitutiva dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 eppertanto, stante la sua stessa dizione, con una validità successiva alla sua entrata in vigore senza alcun effetto retroattivo.

Ove si dovesse ritenere una sua efficacia retroattiva l'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 sarebbe costituzionalmente illegittimo per:

6) violazione del principio di affidamento e violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Una norma che sostituisce una disposizione nata da un accordo sindacale modificherebbe in modo arbitrario un quadro generale dei rapporti fra l'amministrazione e i pubblici dipendenti, per cui risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione venendo a vulnerare la regolamentazione dei rapporti fra i dipendenti degli enti locali e le relative amministrazioni creando una situazione di palese disparità di trattamento fra quanti, anteriormente al d.-l. n. 65/1989, hanno goduto di un riequilibrio dell'anzianità di maggior favore e coloro i quali per l'esistenza del vario contenzioso in atto non ne hanno potuto godere.

Tale situazione violerebbe anche gli artt. 24 e 113 della Costituzione. Infatti, mediante l'arbitrario intervento del legislatore l'amministrazione ricorrente verrebbe privata dei normali strumenti di tutela giurisdizionale contro qualsiasi atto di normazione secondaria.

Una volta recepito l'accordo con il d.P.R. n. 347/1983 eventuali questioni interpretative avrebbero dovuto trovare la loro naturale sede davanti al giudice amministrativo.

All'udienza pubblica del 13 febbraio 1991 i patrocinatori delle parti hanno insistito nelle rispettive pretese ed il ricorso è stato spedito in decisione.

DIRITTO

L'amministrazione provinciale di Cagliari ha impugnato l'atto del Co.Re.Co. che annullava la deliberazione giuntale relativa al riequilibrio dell'anzianità pregressa dei propri dipendenti di cui all'art. 41 del d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347.

L'organo di controllo ha ritenuto illegittimo l'operato della Giunta per violazione dell'art. 17 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65, il quale prevede espressamente che il calcolo del riequilibrio di anzianità di cui all'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 deve operarsi dividendo il valore della classe o scatto per il coefficiente 24.

In relazione al citato art. 17 l'amministrazione ricorrente ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale.

Occorre puntualizzare che l'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983, pur non prevedendo esplicitamente la suddivisione in ventiquattresimi, correttamente applicato, conduce al medesimo risultato, talché l'art. 17 va considerato interpretativo della disciplina derivante dall'accordo approvato col d.P.R. n. 347/1983.

Ed infatti, l'art. 41 in questione ha lo scopo di determinare il valore economico da attribuire al servizio prestato da ogni dipendente sino al 31 dicembre 1982.

In particolare, il terzo comma determina i valori economici di riferimento per le singole qualifiche funzionali da utilizzare per l'operazione di riequilibrio dell'anzianità.

Il quarto comma indica i criteri da eseguire per individuare tale importo che, decurtato del 7% secondo quanto dispone il quinto comma, definisce compiutamente e definitivamente il salario individuale di anzianità.

Il sesto comma garantisce comunque il diritto all'importo maturato per anzianità in godimento al 31 dicembre 1982, qualora esso risultasse superiore al salario individuale di anzianità determinato ai sensi del precedente quarto comma.

Analizzando il quarto comma dell'art. 41, esso, alla lett. a), indica i criteri di valutazione del servizio prestato nella qualifica in cui il dipendente è stato inquadrato al 1° gennaio 1983, e nella lett. b), richiama, ai fini della valutazione del servizio prestato nelle qualifiche inferiori, il sistema previsto nel precedente punto a).

Tale disposizione prevede, dunque, il seguente criterio: «valutazione in mesi, in termini di classi o scatti, degli anni di effettivo servizio, maturati fino al 31 dicembre 1982 nella qualifica nella quale il dipendente viene inquadrato al 1° gennaio 1983».

Opportunamente è prevista la determinazione del servizio prestato da ciascun dipendente mediante la trasposizione da anni 3 mesi in modo da conteggiare agevolmente anche il periodo inferiore all'anno.

La valutazione del servizio va fatta «in termini di scatti o classi» perciò occorre verificare il numero di classi o scatti che rientrano nel periodo di servizio considerato.

La norma si riferisce alla progressione economica di cui al d.P.R. 7 novembre 1980, n. 810, che prevede uno sviluppo in otto classi stipendiali dell'8% conseguibili ciascuna ogni due anni di servizio e, oltre il sedicesimo anno, in scatti del 2,5% anch'essi a cadenza biennale.

Pertanto, per determinare quanti scatti o classi (o frazioni di essi) vanno computati sui valori economici di riferimento relativi alle singole qualifiche funzionali, così come indicate nel terzo comma dell'art. 41, una volta scomposto il periodo di servizio in mesi, si dovrà calcolare quanti scatti o classi si sono maturati in tale periodo e, poiché ciò si verifica ogni due anni, sarà sufficiente dividere il numero dei mesi di servizio complessivo per ventiquattro che rappresenta il numero di mesi contenuto nel periodo di due anni.

Per completezza è opportuno precisare che non può condividersi l'unica pronuncia del Consiglio di Stato secondo cui la suddivisione va fatta per dodici anziché per ventiquattro (sezione quarta, 21 dicembre 1989, n. 924).

Infatti (a parte la singolarità che tale sentenza non dà conto del d.-l. 2 marzo 1989, n. 65), l'unica argomentazione consiste nella considerazione che il criterio della suddivisione in ventiquattresimi non trova conforto nella lettera della norma di legge. Già si è visto che questo criterio non è altro che la trasposizione in termini matematici della regola dettata dalla disposizione dell'art. 41 perciò la mancata previsione esplicita del numero divisore è del tutto irrilevante, una volta che si sia individuato il corretto meccanismo di applicazione della norma, così come appunto ha fatto il collegio.

Le argomentazioni sin qui esposte sono rafforzate anche dalla posizione assunta dalla Corte costituzionale che, pronunciandosi sull'interpretazione di una legge della regione Puglia ha affermato che il d.-l. n. 65/1989 ha esplicitato ed applicato ragionevolmente quanto previsto al riguardo dall'art. 37 dalla legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, avente contenuto pressoché identico a quello dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983 (v. Corte costituzionale 3-15 maggio 1990, n. 240).

In definitiva risulta confermato il carattere meramente interpretativo dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 il cui contenuto è sostanzialmente identico all'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983, che peraltro richiama espressamente.

Da tale considerazioni può allora ritenersi che la violazione dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 individuata dal Co.Re.Co. deve essere valutata anche con riferimento all'art. 41 da esso citato. Con la conseguenza ulteriore che la deliberazione giuntale è stata annullata per violazione dell'art. 17 del d.-l. n. 65/1989 ed anche dell'art. 41 del d.P.R. n. 347/1983.

Tutto ciò conduce all'assoluta irrilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale prospettate riguardo al decreto legge. Infatti, quand'anche l'autorità preposta giungesse a ritenerle fondate, rimarrebbe comunque il testo dell'accordo la cui violazione è stata, sia pure indirettamente, richiamata dall'organo di controllo.

Violazione che, come si è visto nell'individuare la corretta interpretazione dell'art. 41, risulta accertata, conformemente al disposto dell'art. 17 del decreto legge (v. comunque t.a.r. Palermo, sezione seconda, 18 aprile 1990, n. 199, che ha ritenuto il d.-l. n. 65/1989 non contrastante con alcun principio costituzionale).

Occorre allora esaminare la censura con cui l'amministrazione ricorrente sostiene che il Comitato di controllo, alla data di adozione del provvedimento impugnato, sarebbe già decaduto ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62 (modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6) essendo decorsi oltre sessanta giorni dall'insediamento del nuovo consiglio regionale, avvenuto l'8 agosto 1989.

Al riguardo il collegio ritiene di dover confermare quanto deciso in altra sentenza sulla medesima questione (v. t.a.r. Sardegna 9 gennaio 1991, n. 1) e che di seguito si riporta. La lettura della predetta disposizione suggerita dall'amministrazione ricorrente appare conforme alla sua formulazione letterale.

Ed invero la norma medesima chiaramente distingue il momento della scadenza degli organi di controllo, collegato all'insediamento del consiglio regionale, da quello della decadenza, che interviene sessanta giorni dopo.

In tale contesto, la determinazione del momento della scadenza degli organi predetti non ha altro significato che quello dell'indicazione del momento nel quale il consiglio regionale può, o meglio deve, procedere alla sua ricostituzione, fermo restando che i comitati continuano ad esercitare le proprie attribuzioni.

In tal modo peraltro la fase del passaggio dei poteri dai comitati scaduti a quelli ricostituiti risulta adeguatamente disciplinata con la previsione della sola scadenza.

Deve quindi essere individuato il significato della previsione di una successiva fase, comportante la decadenza degli organi di controllo.

Ritiene il collegio che tale disciplina non possa avere altro significato oltre quello della determinazione della durata massima del procedimento di ricostituzione dei comitati; decorso il quale quelli già in carica non possono comunque continuare ad operare:

Diversamente opinando invece la predetta comminatoria di decadenza non avrebbe alcun significato.

Ma se ciò è vero, in forza di tale disciplina può accadere che la funzione di controllo non venga esercitata per periodi di lunghezza imprevedibile.

È ben dubbia la conformità di tale normativa al dettato dell'art. 46 dello statuto speciale della Sardegna, che in armonia con la analoga prescrizione contenuta nell'art. 130 della Carta costituzionale, configura l'anzidetta funzione come necessaria ed indefettibile con conseguente automatica applicabilità agli organi che la esercitano del principio della *prorogatio*.

Il legislatore regionale limitando l'operatività della *prorogatio* per gli organi di controllo ad un periodo massimo di sessanta giorni esplicitamente prevede un'ipotesi nella quale l'intera attività degli enti locali, qualunque ne sia il contenuto, potrebbe restare per periodi di tempo indeterminati sottratta al controllo di legittimità previsto dalla citata norma statutaria.

Potrebbe invero osservarsi che l'art. 46 citato demanda alla legge regionale la disciplina di modi e limiti di esercizio della funzione in parola da ciò facendo conseguire che rientra appunto nella sfera di discrezionalità spettante al legislatore porre a raffronto l'esigenza di assicurare il controllo sugli atti degli enti locali con quella di evitare che detta funzione venga esercitata dalle stesse persone per un periodo eccessivamente lungo senza riscontro per il loro operato.

Ma a tale osservazione potrebbe risponderci che se l'esercizio della funzione è necessario, la suddetta sfera trova di conseguenza il proprio limite laddove si renda eventuale la sottoposizione a controllo degli atti in ipotesi nelle quale la stessa legge regionale ne ha riconfermato la necessità.

In base alle suesposte considerazioni la questione di costituzionalità dell'art. 9, primo comma della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, deve essere dichiarata non manifestamente infondata.

Atteso che la definizione del presente giudizio non può prescindere dall'applicazione della predetta norma, si appalesa necessaria la sua sospensione con la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Ritiene non manifestamente infondate e rilevanti per la definizione della controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, modificato dall'art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1989, n. 6, nella parte in cui dispone la decadenza degli organi di controllo non rinnovati entro sessanta giorni dalla scadenza per contrasto con l'art. 46 dello statuto speciale della Sardegna e la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, modificato dagli artt. 4-bis, ter, quater, quinquies e sexies della legge 20 maggio 1988, n. 96, per contrasto con l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione;

Sospesa ogni pronunzia in rito nel merito e sulle spese dispone quindi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della segreteria alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della giunta regionale della Sardegna e comunicata al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati ed al presidente del consiglio regionale della Sardegna.

Così deciso in Cagliari, in camera di consiglio, il 13 febbraio 1991.

Il presidente: SASSU

Il consigliere: ATZENI

Il consigliere estensore: SILVESTRI

Depositata in segreteria oggi 10 giugno 1991.

Il segretario: (firma illeggibile)

91C1037

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA'
Via Lidia Cornacchia, 14
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolo
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gai, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Via dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTEA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 69

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 35/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLI**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forli)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
- Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 22

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRAI E.
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AGUSTO
Via Raffaello Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Vatera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERPINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

ASCOLI PICENO

- Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annesione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA GEOGRAFICA
di Mattioli Giuseppa
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Di.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 35

CATANIA

- ENRICO ARLIA
Rappresentanza editoriale
Via V. Emanuele, 62
- Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalfe, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per Informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 3 6 0 9 1 *

L. 3.600